



Nuova Protezione Van

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO



Contratto di assicurazione
per gli autocarri
fino a 70 q.li e per i Camper

edizione gennaio 2019



Nuova Protezione Van

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY.**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

**Contratto di assicurazione
per gli autocarri
fino a 70 q.li e per i Camper**

edizione gennaio 2019

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

AREA CLIENTI

L'Area Clienti di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



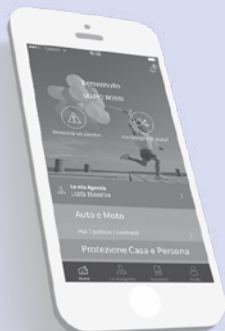
... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa.it oppure contattaci direttamente:

☒ Modulo di richiesta online su www.axa.it, sezione Contattaci



**My AXA è la nuova App dedicata
a tutti i nostri clienti.
Inquadra il QR Code e scarica
l'App da Play Store e App Store!**



Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato al fine di integrare il testo di polizza.

Termini validi per tutte le sezioni

Appropriazione indebita: Impossessarsi della cosa altrui per procurare a sé o ad altri ingiusto profitto

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.

Domicilio: il luogo di dimora abituale dell'assicurato; per il contraente si considera come luogo di abitazione abituale quello indicato in polizza.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: la somma contrattualmente pattuita a carico dell'assicurato per ogni sinistro.

Furto: impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia: insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente: ogni evento accidentale in connessione con la circolazione stradale, collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo o da consentire la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi oppure in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta ai sensi di polizza da AXA Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro.

Locatario: l'utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.

M.C.T.C.: Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.

Massimali: somme fino a concorrenza delle quali la società presta l'assicurazione.

Nucleo familiare: l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità, o di fatto con l'assicurato e con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in polizza.

Parti: il Contraente ed AXA Assicurazioni S.p.A.

Polizza: documento su cui è redatto il contratto di assicurazione.

Premio: somma dovuta dal contraente ad AXA Assicurazioni S.p.A. a fronte della copertura assicurativa.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione che impegna la compagnia ad indennizzare il danno fino al valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati.

Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa: azione esercitata dalla società in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

Scoperto: percentuale di danno liquidabile a termini di polizza a carico dell'assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro tardivo: sinistro pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scadenza del contratto, nonché il sinistro relativo a coperture temporanee.

Surrogazione: è il subingresso di un terzo che si sostituisce nei diritti del creditore verso un debitore, per effetto del pagamento del debito da parte del terzo stesso.

Tariffa: insieme di parametri che determinano il prezzo.

Veicolo: l'autocarro o il camper oggetto dell'assicurazione.

Termini validi per la sezione relativa alla copertura del veicolo

Antifurto satellitare: tipologia di antifurto che permette di localizzare il veicolo grazie all'utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS) unitamente all'operatività di una centrale operativa con la quale viene sottoscritto apposito contratto di telesorveglianza.

Attestato di rischio o attestazione: il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Atto vandalico: il danneggiamento, il deturpamento o l'imbrattamento del veicolo per mero gusto di distruzione da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo.

Audio-fono-visivi: l'autoradio, lettori di supporti magnetici e/o digitali, amplificatori, alto parlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili: tali apparecchiature devono essere stabilmente installate sul veicolo e non estraibili. Sono esclusi antenne, cavi e cablaggi.

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria o intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).

C.D.A.: Codice delle Assicurazioni private entrato in vigore dal 1 febbraio 2007 (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209) e successive modifiche.

C.D.S.: Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.

Carta verde: il documento che attesta l'estensione della copertura di assicurazione R.C.A. dell'autovettura assicurata nei paesi esteri indicati nella stessa carta verde e non barrati.

Classe AXA: la classe di merito "Bonus-Malus" assegnata da AXA Assicurazioni S.p.A.

Classe di CU: classe di merito di Conversione Universale stabilita dalla normativa in vigore che deve essere indicata sull'attestato di rischio e a cui tutte le Compagnie di assicurazione fanno riferimento per valutare il grado di rischio associato a ogni assicurato.

CONSAP: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

Degrado d'uso: la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.

Dispositivo GPS: Global Position System. Sistema elettronico che permette di rilevare il posizionamento attraverso una rete satellitare dedicata che fornisce le coordinate geografiche.

IUR - Identificativo Univoco di Rischio: è un codice visualizzato sull'attestato che contrassegna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o ad altro avente diritto: locatario /usufruttuario/ acquirente con patto di riservato dominio). Consente di aggiornare, nella banca dati, la Tabella di sinistrosità pregressa con i sinistri tardivi anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di compagnia di assicurazione e viene attribuito al momento dell'emissione della polizza.

Optional: ogni dotazione identificata in polizza o nella fattura di acquisto, fornita in origine dalla casa costruttrice del veicolo escluso quanto indicato nella definizione di audio-fono-visivi.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Proprietario del veicolo: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

R.C.A.: Responsabilità Civile Auto, l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Rapina: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia.

Risarcimento: somma corrisposta dalla società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto: procedura di rimborso assicurativo che in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili o parzialmente non responsabili, di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia.

Settore Tariffario: la tariffa assicurativa è suddivisa per settori perché ogni tipologia di veicolo come ad esempio le autovetture (primo settore), gli autocarri (quarto) o i motocicli (quinto), presentano caratteristiche tecniche su cui si basano le tariffe sostanzialmente differenti.

Valore nuovo: valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, compreso il valore degli accessori di serie.

Valore commerciale: valore del veicolo compresi gli eventuali accessori di serie determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione.

Termini validi per la sezione infortuni del conducente

Assicurato: il conducente del veicolo.

Gessatura: ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico.

Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.

Inabilità temporanea: la temporanea incapacità fisica dell'assicurato ad attendere in tutto o in parte alle sue normali occupazioni.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. La definizione di infortunio è estesa:

- 1) agli infortuni sofferti in stato di maleore o incoscienza;
- 2) all'asfissia non dipendente da malattia;
- 3) all'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento di sostanze;
- 4) all'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo.

Invalidità permanente: l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura, pubblico o privato, regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera (esclusi gli stabilimenti termali).

Termini validi per la sezione telematica

Accelerometro: dispositivo elettronico integrato nella AXA Drive Box VAN che misura le accelerazioni e decelerazioni del veicolo su cui è installato;

APP: Applicazione scaricabile sul proprio Smartphone compatibile che permette di accedere ad alcuni servizi forniti dal partner tecnologico (per i dettagli si rimanda al contratto di abbonamento sottoscritto)

AXA Drive Box VAN: (di seguito denominato anche satellitare o Sistema) dispositivo elettronico, omologato secondo le Direttive Europee CE95/54 AUTOMOTIVE tipo ISO 7637 e prodotto con sistemi di qualità ISO 9001 e TS 16494; a seconda delle caratteristiche tecniche il dispositivo viene identificato in "AXA Blu Box", "AXA Slim Box;

Centrale Operativa: Struttura attiva h24, 365 giorni l'anno che riceve e gestisce le segnalazioni di emergenza provenienti dal Cliente o, in automatico, dal Sistema, e provvede ad attivare le Forze dell'Ordine ed i servizi di assistenza previsti in Polizza.

Centro Servizi del Partner tecnologico: (per brevità solo Centro Servizi): l'insieme delle infrastrutture tecnologiche utilizzate dalla Società e dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati dalla AXA Drive Box VAN installata sul veicolo;

Cliente: il cliente della polizza con l'Impresa e chi si avvale dei servizi, a condizione che sia informato della presenza a bordo del dispositivo ed autorizzato a circolare dal legittimo proprietario del veicolo;

Comodato: contratto disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile;

Cliente: chi sottoscrive il contratto di abbonamento ai servizi;

Contratto di abbonamento ai Servizi: (per brevità solo "Contratto"): è il documento sottoscritto fra le parti che prova l'adesione ai servizi prestati e si compone del Modulo di Adesione e dalle presenti Condizioni Generali;

Costellazione GPS: l'insieme dei satelliti di proprietà degli Stati Uniti d'America in orbita intorno alla terra;

Crash: urto relativo al Veicolo con impatto medio/grave i cui valori delle accelerazioni/decelerazioni permangano, per un sufficiente intervallo di tempo, uguali o superiori alla soglia di 2g.;

Incidente: evento connesso con la circolazione stradale del veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti;

Installatore convenzionato: installatore scelto dal Cliente fra coloro che hanno ricevuto specifica formazione sulle tecniche di installazione dalla Società o da altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario;

Mini Crash: urto con impatto di minore entità rispetto al “crash”, i cui valori delle accelerazioni/decelerazioni sono compresi fra 1 e 2g. E’ possibile che i valori di picco superino le soglie previste per i crash, ma la loro durata non sia sufficiente per classificarli tali;

Rapina: è il reato previsto dall’art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

SIM Card GSM o GSM -GPRS : scheda di abbonamento telefonico, inserita all’interno della AXA Drive Box VAN, intestata alla Società ed utilizzata dalla stessa per il trasferimento dei dati al Centro Servizi;

Società: Partner tecnologico che gestisce i servizi telematici

Società di assistenza: la società incaricata da AXA Assicurazioni S.p.A. di gestire il servizio di assistenza stradale;

Termini validi per la sezione relativa alla copertura dei danni alle merci trasportate:

Assicurato: il contraente della polizza, proprietario delle merci trasportate a bordo del veicolo indicato nel contratto, il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Autoveicolo: veicolo a motore con almeno quattro ruote, destinato al trasporto di cose o persone, avente portata a pieno carico inferiore a 7.000 Kg.

Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione nel proprio interesse.

Contributo: massimale messo a disposizione della Società per uno più sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto.

Franchigia: importo che, in caso di sinistro e qualora il caso ricorra, resta contrattualmente a carico dell’assicurato e viene dedotto dall’importo indennizzabile.

Massimale: limite dell’obbligazione della Società, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del c.c.

Ro-Ro: nave traghetto costruita per il trasporto di veicoli dotati di ruote, imbarcabili, e sbarcabili in modo autonomo e senza l’ausilio di mezzi meccanici.

Sosta intermedia: giacenza delle merci in transito connessa all’ordinaria esecuzione del trasporto.

Termini validi per la sezione Assistenza stradale

Assicurato: il conducente del veicolo e/o i suoi trasportati coinvolti nel sinistro legato alla circolazione del veicolo.

Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la centrale operativa di AXA Assistance.

Centrale operativa: la struttura di AXA Assistance, costituita da persone ed attrezzature che, su richiesta dell’assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza con costi a carico di AXA Assistance nei limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.

Guasto: ogni evento fortuito, accaduto al veicolo assicurato, tale da renderne impossibile o non sicuro il suo utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto o mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso.

Sono considerati guasti anche:

- il blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer;
- l'esaurimento batteria;
- l'errore, l'esaurimento o il gelo del carburante;
- la rottura e/o lo smarrimento delle chiavi del veicolo;
- la rottura o la foratura di uno o più pneumatici;
- l'atto vandalico.

Malattia improvvisa: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio di cui l'assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'assicurato.

Nuova Protezione Van

Condizioni di Assicurazione

**Contratto di assicurazione
per gli autocarri
fino a 70 q.li e per i Camper**

edizione gennaio 2019

PAGINA BIANCA

ART. 1 - NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO	4
Art. 1.1 - Dichiarazioni Contrattuali.....	4
Art. 1.2 - Altre assicurazioni	4
Art. 1.3 - Pagamento del premio	4
Art. 1.4 - Rinnovo del contratto	4
Art. 1.5 - Validità territoriale	4
Art. 1.6 - Trasferimento di proprietà del veicolo	5
Art. 1.7 - Cessazione del contratto per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato con cancellazione dal P.R.A.....	5
Art. 1.8 - Sospensione in corso di contratto	6
Art. 1.9 - Contratti di durata inferiore ad un anno	6
Art. 1.10 - Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo	7
Art. 1.11 - Oneri a carico del contraente.....	7
Art. 1.12 - Tutela della privacy	7
Art. 1.13 - Foro competente.....	7
Art. 1.14 - Rinvio alle norme di legge	7
ART. 2 - COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	8
Art. 2.1 - Cos'è assicurato.....	8
Art. 2.2 - Cosa non è assicurato – le rivalse.....	8
Art. 2.3 - Garanzia complementare – R.C.A. PLUS.....	9
Art. 2.4 - Le garanzie speciali R.C.A.	10
Art. 2.5 - Le condizioni speciali R.C.A.	11
Art. 2.6 - Telematica	19
Art. 2.7 - Attestazione sullo stato del rischio.....	25
Art. 2.8 - Come denunciare il sinistro (si veda anche quanto previsto dall'appendice R.C.A. “A.COSA FARE IN CASO DI SINISTRO”).....	25
Art. 2.9 - Gestione delle vertenze.....	26
ART. 3 - COPERTURE PER I DANNI AL VEICOLO	27
Art. 3.1 - Somma assicurata (vedi anche Art. 3.17 – “Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro”)	27
Art. 3.2 - Adeguamento del valore assicurato e del premio.....	27
Art. 3.3 - Surrogazione	28
Art. 3.4 - Garanzie assicurate	28
Art. 3.5 - Incendio.....	28
Art. 3.6 - Furto.....	28
Art. 3.6.a - Scoperto e franchigia a carico dell'assicurato	28
Art. 3.7 - Kasko	28
Art. 3.7.a - Scoperto e franchigia a carico dell'assicurato	29
Art. 3.8 - Cristalli.....	29

Art. 3.9 - Eventi naturali	29
Art. 3.10 - Eventi sociopolitici e atti vandalici	30
Art. 3.11 - Business Protetto	30
Art. 3.12 - Camper Protetto (Garanzia valida esclusivamente per i camper)	33
Art. 3.13 - Cosa non è assicurato	36
Art. 3.14 - Condizioni particolari delle Garanzie Accessorie	36
Art. 3.15 - Cosa fare in caso di sinistro	37
Art. 3.16 - Esagerazione dolosa del danno	38
Art. 3.17 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro	38
Art. 3.18 - Determinazione dell'ammontare del danno	38
Art. 3.19 - Rimborso IVA	39
Art. 3.20 - Controversie – Nomina dei periti	39
Art. 3.21 - Assicurazione presso diversi assicuratori	39
Art. 3.22 - Limite massimo dell'indennizzo	39
Art. 3.23 - Pagamento dell'indennizzo	39
Art. 3.24 - Recupero delle cose rubate	40
ART. 4 - GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE	41
Art. 4.1 - Chi è assicurato	41
Art. 4.2 - Morte	41
Art. 4.3 - Invalidità permanente	41
Art. 4.4 - Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio	43
Art. 4.5 - Cosa non è assicurato	45
Art. 4.6 - Limiti di età	45
Art. 4.7 - Persone non assicurabili	45
Art. 4.8 - Diritto di surrogazione	45
Art. 4.9 - Obblighi in caso di sinistro	45
Art. 4.10 - Criteri di indennizzabilità	46
Art. 4.11 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	46
Art. 4.12 - Controversie – Arbitrato irrituale	46
Art. 4.13 - Pagamento dell'indennizzo	46
Art. 4.14 - Cumulo di indennità	46
ART. 5 - GARANZIA DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE	47
Art. 5.1 - Cosa è assicurato	47
Art. 5.2 - Contributo e limite dell'indennizzo annuo	47
Art. 5.3 - Condizioni essenziali	47
Art. 5.4 - Cosa non è assicurato	47
Art. 5.5 - Rimpiazzo ed esclusione del deprezzamento	48
Art. 5.6 - Validità territoriale – Sospensione della garanzia durante le traversate marittime	48
Art. 5.7 - Periodo di validità della garanzia	48

Art. 5.8 - Durata dell'assicurazione	49
Art. 5.9 - Plurima assicurazione.....	49
Art. 5.10 - Valore massimo assicurabile	49
Art. 5.11 - Constatazione e determinazione del danno.....	49
Art. 5.12 - Obblighi in caso di sinistro.....	49
Art. 5.13 - Richiesta dell'indennizzo	50
Art. 5.14 - Franchigia	50
Art. 5.15 - Liquidazione dei danni – Pagamento dell'indennizzo.....	50
Art. 5.16 - Esagerazione dolosa del danno	50
ART. 6 - GARANZIA TUTELA LEGALE	51
Art. 6.1 - Cosa è assicurato.....	51
Art. 6.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione	51
Art. 6.3 - Casi assicurati	52
Art. 6.4 - Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione	52
Art. 6.5 - Cosa non è assicurato.....	52
Art. 6.6 - Validità territoriale	53
Art. 6.7 - Decorrenza della garanzia – Insorgenza del sinistro	53
Art. 6.8 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale.....	53
Art. 6.9 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa.....	54
Art. 6.10 - Gestione del sinistro.....	54
Art. 6.11 - Recupero di somme	54
ART 7 - GARANZIA ASSISTENZA.....	55
Art. 7.1 - Condizioni comuni.....	55
Art. 7.2 - Validità e operatività delle prestazioni.....	55
Art. 7.3 - Validità territoriale	55
Art. 7.4 - Limiti di esposizione	56
Art. 7.5 - Obblighi dell'assicurato in caso di richiesta di assistenza.....	56
Art. 7.6 - Oggetto dell'assicurazione	56
Art.7.7 - Esclusioni generali	56
Art. 7.8 - Disposizioni e limitazioni	58
Art. 7.9 - Richiesta di prestazioni di assistenza.....	59
Art. 7.10 Garanzia Assistenza VAN Base – prestazioni	59
Art. 7.11 - Garanzia Assistenza VAN PLUS – Condizioni specifiche.....	65
A. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	68
B. SCALA COMUNE DI CORRISPONDENZA	70
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	71

ART. 1 - NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO**Art. 1.1 - Dichiarazioni Contrattuali**

Il premio della presente assicurazione è calcolato in base alle dichiarazioni rilasciate dal contraente e riportate in polizza. I fattori che determinano il livello del premio comprendono, tra gli altri, le caratteristiche del proprietario del veicolo (o locatario in caso di leasing), la sinistrosità come rappresentata dall'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e le caratteristiche del veicolo. Se in corso di contratto si verificano cambiamenti rispetto a quanto dichiarato, il contraente deve darne immediata comunicazione. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni del Codice Civile che disciplinano tali eventualità.

Come previsto dal Codice Civile, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato in caso di:

- dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio;
- mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento.

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

L'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso rischio deve essere comunicata ad AXA Assicurazioni S.p.A.; in caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve informare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 c.c. (che disciplina l'assicurazione presso diversi assicuratori).

Art. 1.3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste. Il pagamento va eseguito presso l'agenzia o l'ufficio che gestisce il contratto e che rilascia il certificato di assicurazione.

Art. 1.4 - Rinnovo del contratto

Il contratto non è rinnovato tacitamente. L'eventuale proposta di rinnovo, con evidenza del nuovo premio, viene messa a disposizione del contraente presso l'agenzia o l'ufficio che gestisce il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza. L'accettazione da parte del contraente della proposta di rinnovo è espressa con il pagamento del nuovo premio.

Nel caso in cui il contraente non rinnovi il contratto o AXA Assicurazioni S.p.A. non effettui la proposta di rinnovo, vengono comunque mantenute operanti le garanzie fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre le ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza della copertura.

Art. 1.5 - Validità territoriale

L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Serbia e negli Stati dello Spazio Economico Europeo. L'assicurazione vale anche negli Stati indicati sulla carta verde (certificato internazionale di assicurazione), rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A., le cui sigle internazionali non siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A.

La carta verde ha lo stesso periodo di validità della polizza. AXA Assicurazioni S.p.A. risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, fermo quanto previsto dall'ultimo comma dell'Articolo 1.4 "Rinnovo del contratto".

Resta fermo quanto disposto dal precedente Art. 1.1 – “Dichiarazioni contrattuali” e dal successivo Art. 2.2 “Cosa non è assicurato”.

Qualora la polizza non abbia più validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all’obbligo di distruzione dei documenti elencati, il contraente, in caso di sinistro, deve rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da AXA Assicurazioni S.p.A. a terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione. Qualora la polizza non preveda la garanzia R.C.A. o pur in presenza della copertura non venga richiesta la carta verde, le garanzie previste dal capitolo “Coperture per i danni al veicolo” sono da considerarsi valide nei soli paesi indicati nel primo comma.

Art. 1.6 - Trasferimento di proprietà del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo consente la cessione del contratto di assicurazione o il trasferimento della copertura su altro veicolo di proprietà. Quest’ultima opzione è consentita anche per il caso di conto vendita. Di seguito sono riportati i casi di trasferimento di proprietà, distinti per tipologia, e specificate le conseguenze sul contratto:

- a) **Con sostituzione del veicolo.** La copertura può essere trasferita su un altro veicolo con la medesima proprietà, a partire dalla data e dall’ora della sostituzione, a patto che il nuovo veicolo sia assicurabile con lo stesso prodotto. Il premio viene conguagliato.

Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di veicolo consegnato in conto vendita comprovato da idonea documentazione.

- b) **Con cessione del contratto di assicurazione.** Il vecchio ed il nuovo proprietario devono comunicare ad AXA Assicurazioni S.p.A. il trasferimento. Il nuovo proprietario deve fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del nuovo rischio. AXA Assicurazioni S.p.A. emette un nuovo contratto, sulla base delle condizioni di polizza e di tariffa in vigore al momento della sostituzione con eventuale conguaglio del premio, secondo le regole della forma tariffaria scelta. Nel caso in cui l’acquirente del veicolo non accetti il nuovo premio o dichiari di non voler subentrare nel contratto del veicolo ceduto, AXA Assicurazioni S.p.A. annulla la polizza e rinuncia ad esigere le eventuali rate successive.

- c) **Con annullamento del contratto.** Nel caso di vendita del veicolo senza cessione del contratto, il proprietario deve dare comunicazione ad AXA Assicurazioni S.p.A. e fornire la documentazione che attesti la vendita o il conto vendita.

Il contratto si risolve ed AXA Assicurazioni S.p.A., su richiesta del contraente, restituisce la parte di premio R.C.A., al netto dell’imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, pagata e non goduta nella misura di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione sopra indicata all’agenzia o ad AXA Assicurazioni S.p.A.. In caso di conto vendita AXA Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio R.C.A. non usufruita, calcolata a partire dal momento della documentata consegna in conto vendita.

In tutti i casi che precedono il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all’obbligo di distruzione dei documenti sopra elencati il contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da AXA Assicurazioni S.p.A. a terzi.

Art. 1.7 - Cessazione del contratto per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato con cancellazione dal P.R.A.

Nel caso di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente deve comunicarlo ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed è tenuto a produrre il documento del P.R.A. che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa del veicolo.

Per la demolizione, il contraente, in sostituzione dell'attestato del P.R.A., deve fornire il certificato di presa in carico di rottamazione, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, un concessionario o una succursale della casa costruttrice, attestante il ritiro del veicolo per la demolizione.

La cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e documenti di circolazione) è equiparata alla demolizione.

In tali casi il contratto cessa e AXA Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio R.C.A. pagata e non goduta, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, nella misura di 1/360 del premio annuo per giorno di copertura residua al momento della consegna della documentazione.

Per i contratti di durata inferiore all'anno AXA Assicurazioni S.p.A. non restituisce la maggiorazione di premio prevista per i contratti temporanei richiesta al momento della stipula del contratto.

Art. 1.8 - Sospensione in corso di contratto

La polizza può essere sospesa su richiesta del contraente e AXA Assicurazioni S.p.A. emette un'apposita appendice di sospensione.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione residuo non deve essere inferiore a 30 giorni. Qualora tale durata sia inferiore, il premio non goduto deve essere integrato fino a raggiungere 30 giorni.

La polizza può essere riattivata entro 12 mesi dalla data di sospensione e qualora il contraente non richieda la riattivazione, il contratto si estingue ed il premio non goduto non viene rimborsato.

Il contratto, purché rimangano invariati il contraente e il proprietario, viene riattivato in base alle condizioni e alla tariffa utilizzata per il calcolo del premio per le polizze nuove, vigente al momento della sospensione, che potrebbe non corrispondere alla tariffa applicata sul contratto. Diversamente, qualora siano stati modificati elementi contrattuali tali da comportare variazione del rischio, la tariffa utilizzata per il calcolo del premio per le polizze nuove è quella vigente al momento della riattivazione.

La riattivazione determina la proroga della scadenza del contratto per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni. Il premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione, viene conguagliato sul premio della polizza riattivata.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Il periodo di osservazione, come previsto dai Criteri di assegnazione delle classi di merito, rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni. Non è consentita la sospensione:

- a) per contratti di durata inferiore all'anno;
- b) in caso di furto del veicolo in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo "Art. 1.10 – Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo".

Art. 1.9 - Contratti di durata inferiore ad un anno

Non sono ammesse variazioni di alcun tipo tranne che per le seguenti eventualità:

- a) aumento dei massimali R.C.A.;
- b) reimmatricolazione del veicolo;
- c) trasferimento di residenza o variazione della sede legale del proprietario/locatario.

Art. 1.10 - Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo

L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Il contraente deve informare AXA Assicurazioni S.p.A. fornendo la copia della denuncia presentata all'Autorità competente e il contratto cessa dal giorno successivo alla data di denuncia.

L'assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al residuo periodo di assicurazione della garanzia R.C.A., al netto dell'imposta e del contributo S.S.N.

Art. 1.11 - Oneri a carico del contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione sono a carico del contraente, anche se il pagamento è stato anticipato da AXA Assicurazioni S.p.A..

Art. 1.12 - Tutela della privacy

In presenza di un dispositivo telematico i dati raccolti sono utilizzati da AXA Assicurazioni S.p.A. per le finalità assicurative illustrate dettagliatamente nell'informativa sulla privacy.

Art. 1.13 - Foro competente

Per la scelta del Foro competente si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 1.14 - Rinvio alle norme di legge

Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è diversamente qui regolato valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

ART. 2 - COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO**Art. 2.1 - Cos'è assicurato**

AXA Assicurazioni S.p.A. assicura i rischi della responsabilità civile da circolazione e corrisponde, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese sono dovute per il risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private includendo automaticamente il ricorso terzi da incendio fino ad un massimale di €.700.000,⁰⁰ per sinistro. Per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia copre fino al limite dei massimali indicati in polizza, con un limite massimo di € 10.000.000,⁰⁰ per sinistro.

Coperture sempre incluse nella garanzia obbligatoria:

- a) la responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo, ferme le esclusioni di cui all'Art. 2.2 – “Cosa non è assicurato”. I trasportati non sono considerati terzi fra di loro;
- b) nel caso di veicoli dati in uso ai dipendenti, la responsabilità civile del proprietario o locatario quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- c) la responsabilità civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un carrello appendice a non più di due ruote, non dotato di targa propria, destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- d) nel caso di veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap, l'assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa con l'aiuto di mezzi meccanici;
- e) I danni alla persona subiti dai terzi trasportati nella cabina di guida non previsti dalla normativa vigente, sempre che il numero degli stessi non superi quello previsto dalla carta di circolazione;
- f) quando il veicolo identificato in polizza è destinato al trasporto cose, la garanzia comprende la responsabilità del committente, del contraente e del proprietario, se persona diversa, per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna;
- g) per il veicolo adibito a scuola guida l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame (prova pratica di guida), e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

I massimali indicati in polizza sono anzitutto destinati a coprire i risarcimenti dell'assicurazione obbligatoria e successivamente le estensioni sopra indicate nei punti a), b), c), d), e), f).

Art. 2.2 - Cosa non è assicurato – le rivalse

Come previsto dall'Art. 144 del C.D.A., AXA Assicurazioni S.p.A. esercita il diritto di rivalsa come di seguito precisato.

A) Rivalsa totale nei casi di:

- a) danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
- b) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle prove, alle verifiche preliminari e finali;
- c) dolo del conducente;
- d) veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le tratte previste dal C.D.S., nei casi di esito “ripetere” o “sospeso”. Si precisa che non si considera equivalente al mancato superamento il fatto che il veicolo non sia stato sottoposto a

revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per dimenticanza, omissione o altra causa.

B) Rivalsa fino a € 20.000,⁰⁰ nei casi di:

- a) conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- b) autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non c'è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) veicolo dato a noleggio con conducente, senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l ai sensi della normativa vigente;
- f) veicolo guidato da persona in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente o nel caso sia accertata la tossicodipendenza cronica;
- g) veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- h) danni alla pavimentazione stradale provocati da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché, da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco e da mezzi sgombraneve;
- i) trasporto in eccedenza alla massa massima ammessa dalla carta di circolazione;
- j) applicabilità dell'art. 144 del C.d.A. per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 2.3 - Garanzia complementare – R.C.A. PLUS

a) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli e nipoti minori

AXA Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato o delle persone alle quali il veicolo è stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli o nipoti minori (fino al terzo grado di parentela) o persone soggette a tutela e conviventi, purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del proprietario (genitori, nonni, zii o tutori). AXA Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa anche nei confronti di chi è civilmente responsabile del minore.

b) Rinuncia alla rivalsa per veicolo dato in uso ai dipendenti

AXA Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario o locatario in caso di veicolo dato in uso ai dipendenti per:

- i danni ai terzi trasportati in conseguenza di trasporto non effettuato in conformità alle normative vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il trasporto viene effettuato in eccedenza alla massa ammessa.

c) Riduzione rivalsa

AXA Assicurazioni S.p.A., limita il diritto di rivalsa ai soli casi previsti nell'articolo 2.2 B) nei confronti del proprietario, locatario o del conducente del veicolo assicurato a € 1.500.⁰⁰ ad esclusione del punto e) per il quale AXA Assicurazioni ha la facoltà di rivalsa fino a € 500.⁰⁰ per sinistro e del punto d) per il quale rinuncia totalmente alla rivalsa.

d) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

AXA Assicurazioni S.p.A., nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato e relativi optional e allestimenti, quando non si trova in circolazione a norma del C.D.A., risponde dei capitali, interessi e spese che l'assicurato deve corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi col massimo di € 300.000,⁰⁰ per ogni sinistro.

L'assicurazione comprende:

- i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, con il limite di € 15.500,⁰⁰;
- i danni al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo (dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in leasing) o dei familiari conviventi.

L'assicurazione non comprende:

- i danni da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- i danni dovuti a dolo dell'assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti.

In caso di sinistro l'assicurato deve immediatamente informare AXA Assicurazioni S.p.A. delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. AXA Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA Assicurazioni S.p.A..

Le spese giudiziali sostenute sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato.

Non sono considerati "terzi":

- il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose.

Per i soli danni a cose:

- il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti dei soggetti indicati al punto precedente;
- i parenti ed affini dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico.
- i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.

e) Tolleranza costo riparazione

In fase di liquidazione di sinistro, è applicata una tolleranza del 3% sul costo di riparazione quando lo stesso supera il valore commerciale del veicolo. La garanzia è valida esclusivamente nel caso in cui la riparazione venga effettuata in una carrozzeria/riparatore convenzionati.

Art. 2.4 - Le garanzie speciali R.C.A.**a) Danni causati da veicolo non assicurato**

Cosa è coperto:

AXA Assicurazioni indennizza l'assicurato per i danni materiali e corporali, subiti a seguito di collisione con un veicolo non assicurato, a condizione che:

- l'assicurato non abbia alcuna responsabilità nella causa del sinistro - o comunque non in forma prevalente - e ne fornisca prova;

- il sinistro sia avvenuto in Italia;
- il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
- il sinistro coinvolga esclusivamente 2 veicoli;
- il diritto al risarcimento non sia prescritto al momento della liquidazione dell'indennizzo.

Per i danni al veicolo, a pena di perdita del diritto all'indennizzo, l'assicurato si obbliga a commissionare la riparazione a una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA Assicurazioni S.p.A., previa verifica delle condizioni sopra citate.

Nel caso di antieconomicità della riparazione, l'assicurato ha diritto al valore del veicolo come previsto dall'articolo 3.18 – Determinazione dell'ammontare del danno lettera a) "Valore commerciale". L'assicurato può procedere alla riparazione del veicolo, tenendo a proprio carico la differenza tra il valore del veicolo e il costo della riparazione. Per le lesioni personali AXA Assicurazioni S.p.A. indennizza i trasportati secondo la percentuale di invalidità permanente riportata ed il conducente esclusivamente entro la soglia del 9% di invalidità permanente.

Determinazione dell'ammontare del danno

La liquidazione viene effettuata secondo i criteri civilistici di valutazione del danno previsti dalla normativa di legge vigente.

Limiti di indennizzo

La garanzia rimborsa entro i limiti dei massimali di legge vigenti al momento del sinistro.

Diritto di surrogazione

L'assicurato surroga AXA Assicurazioni S.p.A. nei propri diritti nei confronti dei soggetti civilmente responsabili ai sensi dell'art. 1916 c.c. e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti delle voci di danno oggetto della presente garanzia e dell'entità dell'indennizzo ricevuto, mantenendo la facoltà di agire verso detti responsabili ed il Fondo di Garanzia stessi per quanto non coperto dalle garanzie assicurative o per l'eventuale eccedenza.

b) Carico e scarico con mezzi meccanici

AXA Assicurazioni assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.A., la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.

La copertura non opera in caso di danni a:

- persone trasportate sul veicolo assicurato;
- persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico se legate da rapporto di lavoro con il proprietario/locatario del veicolo;
- cose trasportate;
- cose di terzi che l'assicurato ha in custodia o consegna.

La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento, se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

Art. 2.5 - Le condizioni speciali R.C.A.

a) Forma tariffaria "Bonus-Malus"

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus-Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione. Si articola in più classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo i coefficienti espressi nella tabella che segue:

Classi di merito AXA e coefficienti di determinazione del premio (tariffa affari nuovi)

Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus (*)	Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus (*)
1	0,490	2 a 1	-10,91%	10	1,000	11 a 10	-6,54%
2	0,550	3 a 2	-8,33%	11	1,070	12 a 11	-6,14%
3	0,600	4 a 3	-6,25%	12	1,140	13 a 12	-7,32%
4	0,640	5 a 4	-8,57%	13	1,230	14 a 13	-11,51%
5	0,700	6 a 5	-9,09%	14	1,390	15 a 14	-2,66%
6	0,770	7 a 6	-6,10%	15	1,428	16 a 15	-2,16%
7	0,820	8 a 7	-7,87%	16	1,460	17 a 16	-1,42%
8	0,890	9 a 8	-4,30%	17	1,481	18 a 17	-2,08%
9	0,930	10 a 9	-7,00%	18	1,512	-	0,00%

(*) percentuali di riduzione tra la classe di provenienza e quella di assegnazione che opereranno al rinnovo del contratto in ipotesi di assenza di sinistri nel periodo di osservazione.

a1) Criteri di assegnazione delle classi di merito

1 Periodi di osservazione - Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo di osservazione:** inizia dal giorno della decorrenza della copertura e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- **periodi di osservazione successivi:** hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente.

2 Classe di ingresso - All'atto della stipula il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (Classe di ingresso) nei seguenti casi:

- veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
- veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.

Le caratteristiche del veicolo vengono recuperate telematicamente attraverso la banca dati, ma, in assenza anche parziale delle informazioni o incongruenza delle stesse, il contraente deve esibire la carta di circolazione del veicolo, il foglio complementare o certificato di proprietà oppure l'atto di cessione del contratto. Senza tale documentazione viene assegnata al contratto la classe di merito 18.

3 Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo - Unicamente per il contraente definibile come consumatore ai sensi della Legge n. 40 del 2 aprile 2007, c.d. "decreto Bersani", in tutti i casi di stipula di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, (immatricolato al P.R.A. per la prima volta oppure veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. e relativo allo stesso settore tariffario) acquistato dal medesimo se già titolare di una polizza assicurativa R.C.A. in vigore o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, il nuovo contratto è assegnato all'atto della stipula alla stessa classe di merito CU prevista dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (fermo restando quanto previsto dall'Art. 2.7 – Attestazione sullo stato del rischio) anche se rilasciato da Impresa diversa da AXA Assicurazioni S.p.A.. Qualora il contraente risulti proprietario/intestatario al P.R.A. di più veicoli già assicurati con differenti classi di merito, si deve fare riferimento al veicolo avente la classe di merito CU più favorevole.

4 Veicolo assicurato in precedenza con diversa forma tariffaria - Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella "Bonus-Malus",

il contratto è assegnato alla classe di CU rilevata dalla banca dati.

Se l'attestazione non riporta la classe di CU, si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:

- se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa”, è assegnato alla classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;
- se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria “a franchigia”, è assegnato alla classe di CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella:

Anni senza sinistri	Classe di CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

5 Veicolo assicurato in precedenza con altra compagnia — Se il veicolo è già stato assicurato nella forma “Bonus-Malus” con altra compagnia di assicurazioni, viene collocato nella classe di merito AXA di pertinenza stabilita tenendo conto di tutte le indicazioni risultanti dall'attestato di rischio presente in banca dati, come previsto dalla seguente tabella:

Classi di merito “Bonus-Malus” di assegnazione

Classe di CU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe AXA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione sullo stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati, AXA Assicurazioni S.p.A. acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e assegnare la corretta classe di merito. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche in caso di completa assenza di un attestato utile in banca dati e di impossibilità di acquisire, per via telematica, l'attestato per l'intero quinquennio precedente.

Ai soli fini probatori e di verifica AXA Assicurazioni S.p.A. può acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria AXA Assicurazioni S.p.A. acquisisce il rischio in classe di CU 18.

6 Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all'anno - Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria “Bonus-Malus” (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all'anno, il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di CU cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Il contraente deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni e sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Ai fini della presente disposizione per polizza di durata temporanea si

intende il contratto di assicurazione stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa. Qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee, comunicati alla banca dati, ai sensi dell'art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della classe di CU.

7 Revisione classe di merito - A seguito della dichiarazione del contraente effettuata ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 c.c., AXA Assicurazioni S.p.A. verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti. L'eventuale differenza di premio viene richiesta da AXA Assicurazioni S.p.A. al contraente o diversamente viene rimborsata al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge.

8 Evoluzione classi di merito — Per le annualità successive a quella della stipula il contratto di rinnovo è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alle "Tabelle delle regole evolutive" sotto riportate, a seconda che AXA Assicurazioni S.p.A. abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

In presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, anche in mancanza di risarcimento parziale di danni, il contratto è considerato immune da sinistri.

La penalizzazione della classe di merito si applica sempre se il sinistro è con responsabilità principale. In caso di sinistri con responsabilità paritaria, la penalizzazione si applica solo al raggiungimento della percentuale cumulata del 51% riferito al periodo indicato nell'attestato di rischio (es. somma di un primo sinistro con responsabilità del 40% + secondo sinistro con responsabilità dell'11% o superiore).

Mediante l'utilizzo del codice IUR rientrano nei sinistri osservati anche i sinistri tardivi, intesi come sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee.

Il sinistro tardivo non presente nell'attestato di rischio precedente, perché pagato da una compagnia di assicurazione negli ultimi 60 giorni o dopo la sua scadenza, viene recuperato negli attestati di rischio successivi, con eventuale applicazione del "Malus", anche se l'assicurato ha cambiato compagnia.

Tabella delle regole evolutive

Classe di merito AXA	Classe di collocazione AXA in base ai sinistri osservati				
	0 - sinistri	1 - sinistro	2 - sinistri	3 - sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella delle regole evolutive delle polizze con meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti

Classe di merito AXA	Classe di collocazione AXA in base ai sinistri osservati				
	0 - sinistri	1 - sinistro	2 - sinistri	3 - sinistri	4 o più sinistri
1	1	2	5	8	11
2	1	3	6	9	12
3	2	4	7	10	13
4	3	5	8	11	14
5	4	6	9	12	15
6	5	7	10	13	16
7	6	8	11	14	17
8	7	9	12	15	17
9	8	10	13	16	17
10	9	11	14	17	17
11	10	12	15	17	17
12	11	13	16	17	17
13	12	14	17	17	17
14	13	15	17	17	17
15	14	16	17	17	17
16	15	17	17	17	17
17	16	17	17	17	17
18	17	18	18	18	18

9 Sinistro senza seguito e contratto cessato — Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, AXA Assicurazioni S.p.A. invia alla banca dati le informazioni necessarie affinché sia ripristinata la corretta rappresentazione del sinistro.

10 Riapertura di un sinistro senza seguito — Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procede alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle “Tabelle delle regole evolutive” con i conseguenti conguagli del premio. AXA Assicurazioni S.p.A. invia alla banca dati delle informazioni aggiornate.

11 Facoltà di rimborso - Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole indicate nelle “Tabelle delle regole evolutive”, offrendo ad AXA Assicurazioni S.p.A. o a CONSAP, in caso di sinistri rientranti nell'ambito della procedura del risarcimento diretto, il rimborso degli importi liquidati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. La stessa procedura verrà applicata anche per i sinistri tardivi tramite rimborso alla compagnia che li ha pagati. La facoltà di rimborso non è prevista per le polizze con franchigia.

12 Sostituzione del veicolo - La sostituzione del veicolo può avvenire solo nei casi di vendita, conto vendita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva (attestata dalla certificazione del P.R.A. o documentazione equipollente). In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. In caso di sostituzione in corso d'anno è mantenuta invariata la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione del contratto per cambio veicolo appartenente allo stesso settore tariffario non interrompe il periodo di osservazione e consente il mantenimento della classe di merito maturata, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio.

13 Veicolo precedentemente assicurato all'estero - Per i casi di veicoli già assicurati all'estero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alle “Tabelle delle Regole evolutive”, considerando la 14ª quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14.

14 Veicolo assicurato a seguito di consegna in conto vendita o di furto di altro veicolo - Nel caso in cui il contratto si riferisca a un veicolo che sostituisce altro veicolo assicurato in precedenza (consegnato in conto vendita o rubato), il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe di CU risultante dall'attestato di rischio rilevato dalla banca dati a condizione che venga consegnata idonea documentazione del conto vendita o copia della denuncia di furto o appropriazione indebita rilasciata dall'autorità competente. Al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.

15 Veicolo precedentemente assicurato con compagnia in liquidazione - Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella banca dati, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.

16 Trasformazione societaria - Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

17 Riclassificazione del veicolo - Nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata (es. da autovettura ad autocarro e viceversa).

18 Nuovo contratto a seguito di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e conto vendita o esportazione definitiva all'estero del veicolo - In caso di certificazione di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e consegna in conto vendita o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato, intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato del rischio ma entro il periodo di validità della stessa, al nuovo veicolo acquistato dallo stesso proprietario è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

19 Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine - Nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato dall'utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

20 Veicoli intestati a portatori di handicap - Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

21 Trasferimento della proprietà del veicolo

- **Coniuge o convivente** - Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- **Pluralità di intestatari** - Qualora la proprietà del veicolo passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest'ultimo o quest'ultimi mantengono il diritto alla classe di CU maturata sul veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- **Successione** - Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione per morte del proprietario, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita ai suoi conviventi che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l'erede convivente (o un suo familiare convivente), è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo ereditato, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;

- **Cessione del contratto** - Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani". Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato;
- **Da società a persone e viceversa** - Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.

b) Forma tariffaria "Bonus-Malus con franchigia"

La presente assicurazione, stipulata nella forma tariffaria "Bonus-Malus", prevede per ogni sinistro una franchigia fissa indicata in polizza. La franchigia non può mai essere richiesta al terzo danneggiato, ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dalle Condizioni Speciali R.C.A. - a) Forma tariffaria "Bonus-Malus" e a1) Criteri di assegnazione delle classi di merito.

Il contraente e l'assicurato devono rimborsare ad AXA Assicurazioni S.p.A. l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA Assicurazioni S.p.A. conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

c) Guida Esperta

Il contraente dichiara che il veicolo è abitualmente guidato da persona di età non inferiore a 26 anni. La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di € 1.000,00 operante in caso di sinistro provocato da conducente di età inferiore a 26 anni. Si precisa che la franchigia non è operante qualora alla guida del veicolo si trovi un addetto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante. In caso di sinistro, il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare ad AXA Assicurazioni l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Nel caso in cui la somma del sinistro rientrasse nei limiti della franchigia di € 1.000,00, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA Assicurazioni conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

d) Targhe speciali

Per determinare il premio, si prende atto che il veicolo ha una targa speciale (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT); per l'attribuzione ai gruppi territoriali tariffari non si fa riferimento alla provincia di residenza o alla sede legale del proprietario o locatario ma alla targa del veicolo.

e) Rata Unica – Premio unico con pagamento anticipato

Il premio è pagato anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata indicata in polizza. La condizione è applicabile solo mediante un'apposita convenzione per i veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore.

Se il contratto prevede le sole garanzie danni al veicolo a deroga dell'Art. 1.4 – "Rinnovo del contratto", il contratto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza (senza applicazione del termine di tolleranza di 15 giorni previsto dal disposto dell'Art. 1901, 2° comma del Codice Civile).

f) Polizza con vincolo

AXA Assicurazioni S.p.A., in caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza (Vincolataria), per tutta la durata del vincolo a favore di dette società:

- non consente alcuna riduzione o variazione delle garanzie se non con il consenso della vincolataria;
- comunica alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunica alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo o mancato pagamento delle rate scadute del premio di assicurazione.

Si impegna inoltre, in caso di sinistro incendio, furto, Kasko, liquidato a termini di polizza:

- a non pagare l'indennizzo senza il consenso scritto dalla vincolataria, nel caso di veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore;
- a corrispondere l'indennizzo, nel caso di veicoli locati in leasing, alla vincolataria che, nella sua qualità di proprietaria del veicolo, sottoscrive la quietanza liberatoria.

g) Veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (lubrificanti, combustibili, ecc.)

Agli effetti della determinazione del premio, il contraente dichiara che il veicolo assicurato è adibito al trasporto di merci pericolose, quali:

- Liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide e tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili).

h) Veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (gas tossici, esplosivi, ecc.)

Agli effetti della determinazione del premio, il contraente dichiara che il veicolo assicurato è adibito al trasporto di merci pericolose, quali:

- gas tossici (acido cianidrico, ammoniacca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc).

i) Veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive

Agli effetti della determinazione del premio, il contraente dichiara che il veicolo assicurato è adibito al trasporto di sostanze radioattive.

Art. 2.6 - Telematica

a) Formula VAN TUTOR

Per l'acquisto della presente formula sono necessari l'installazione e attivazione a bordo del veicolo assicurato di un dispositivo satellitare denominato AXA Slim Box che eroga servizi di assistenza e fornisce le informazioni per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Il Cliente in agenzia stipula la polizza, sottoscrive il contratto di abbonamento ai servizi con il partner tecnologico e riceve le condizioni contrattuali correlate (che contengono il dettaglio dei servizi offerti) e il Kit con il dispositivo.

Installazione del dispositivo AXA Slim Box e suo utilizzo — Il Cliente ha 5 giorni di calendario di tempo, decorrenti dalla data di effetto della polizza, per l'installazione del dispositivo sul veicolo assicurato. AXA Slim Box è un dispositivo satellitare autoinstallante e per l'installazione a cura del cliente, si rimanda al manuale d'uso contenuto nella confezione.

In caso di incidente — AXA Assicurazioni S.p.A. può utilizzare i dati di accelerazione, decelerazione, direzione ed intensità dell'urto, velocità e localizzazione registrati dal dispositivo AXA SLIM BOX, per la valutazione e ricostruzione della dinamica dell'incidente. L'arco temporale di rilevazione si estende dalle 24 ore precedenti fino alle 24 ore successive all'orario di rilevazione del crash o a quello riportato nella denuncia ad AXA Assicurazioni S.p.A., dell'evento stesso.

Conseguenze in caso di mancata installazione o in altri casi di non funzionamento dovuti al cliente — In caso di:

- mancata installazione del dispositivo da parte del cliente entro il termine sopra previsto per l'installazione del dispositivo AXA Slim Box e suo utilizzo;

- disinstallazione del dispositivo dal veicolo per dolo del cliente (esclusi quindi i casi di sostituzione del contratto per cambio veicolo o distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato e in caso di cessazione del contratto);
- mancato funzionamento del dispositivo per dolo del cliente nell'utilizzo o nell'installazione;
- mancata osservanza del cliente delle disposizioni inerenti i comportamenti da attuare in caso di guasto/anomalia del dispositivo AXA Slim Box – salvo il caso di forza maggiore,

AXA Assicurazioni S.p.A. applica per ogni evento una franchigia fissa di € 2.000,⁰⁰ qualora si verifichi un sinistro RCA con responsabilità principale o paritaria dell'assicurato. In caso di più sinistri riconducibili a uno stesso evento, si applica una sola franchigia. Tale franchigia si aggiunge, in ogni caso, alle eventuali altre già previste dal contratto. AXA Assicurazioni S.p.A. non si assume la responsabilità per la mancata erogazione dei **SERVIZI ABBINATI AXA Slim Box** dovuti ai casi indicati in precedenza. La limitazione è operante sia nel periodo di tempo che intercorre tra la decorrenza della polizza e l'effettiva installazione del dispositivo elettronico, sia tra la manifestazione del guasto/ anomalia del dispositivo e la sua riparazione.

Cambio veicolo — In caso di sostituzione del veicolo assicurato il cliente, se intende avvalersi della presente formula e dei servizi con il partner tecnologico anche sul nuovo contratto, deve trasferire il dispositivo AXA Slim Box sul nuovo veicolo. La disinstallazione dal veicolo dovrà essere obbligatoriamente effettuata al massimo 10 giorni prima della scadenza della polizza in corso e la successiva installazione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla data di validità della nuova polizza. La disinstallazione e la reinstallazione, se correttamente eseguite osservando le istruzioni del Manuale d'uso, non comportano costi a carico del cliente.

Disinstallazione — Il cliente deve disinstallare il dispositivo AXA Slim Box e restituirlo al partner tecnologico nelle modalità previste dal contratto di abbonamento ai servizi firmato al momento della sottoscrizione della polizza in caso di:

- cessazione del rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato;
- mancata prosecuzione del rapporto assicurativo;
- annullamento della polizza per qualunque motivo.

Guasto/anomalia del dispositivo AXA Slim Box — In caso di guasto o di mancato funzionamento, segnalato dal partner tecnologico al cliente tramite SMS/email, questi deve recarsi da un installatore convenzionato (fissando autonomamente l'appuntamento) per la verifica e manutenzione del sistema entro 10 giorni di calendario dall'avvenuta notifica.

Se il guasto/ anomalia non è stato causato dal cliente, non sono previsti costi a carico dello stesso.

SERVIZI ABBINATI AXA Slim Box

Servizio di raccolta ed elaborazione dati

Il dispositivo AXA Slim Box installato sul veicolo, è idoneo ad effettuare il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati in base ai seguenti parametri:

- A. il tempo di accensione (chiave nel quadro in posizione ON o di rilevazione di movimento da parte dei sistemi non connessi al quadro);
- B. i Km percorsi;
- C. i viaggi (per viaggio si intende evento chiave nel quadro in posizione ON seguita da chiave nel quadro in posizione OFF con percorrenze della vettura o percorrenze registrate dalla rilevazione di movimento da parte dei sistemi non connessi al quadro);
- D. l'accadimento di eventuali crash o mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).

Il servizio decorre dall'ora del giorno di attivazione della AXA Slim Box.

I tempi, le percorrenze chilometriche e i viaggi sono suddivisi per giorno della settimana, per fascia oraria, per provincia e per tipo di strada.

Salvo il caso di sinistro ai termini di polizza o di crash/mini-crash rilevato dalla AXA Slim Box, l'Impresa non potrà in alcun modo conoscere il percorso seguito dal veicolo, la sua posizione, la sua velocità istantanea o l'accelerazione/decelerazione rilevata. La trasmissione dei dati al Centro Servizi avviene ad ogni spegnimento del motore del veicolo (chiave nel quadro in posizione OFF) e comunque ogni 20 minuti di percorrenza; i dati sono visualizzati in forma aggregata e la loro consultazione è accessibile dal Cliente tramite il sito Internet, in modalità protetta, o tramite App della Società (via smartphone) e dall'Impresa tramite sito Internet.

Pertanto, in caso di denuncia di un sinistro o di un crash rilevato dalla AXA Slim Box, la Società, per i clienti che avranno esplicitamente concesso l'autorizzazione, trasferirà all'Impresa i dati registrati al momento dell'evento (accelerazioni, velocità e localizzazione) con estensione dalle 24 ore precedenti fino alle 24 ore successive all'orario di rilevazione o indicato in denuncia.

Servizio di allarme verso la Società di Assistenza in caso di incidente stradale

In caso di "Crash" a quadro veicolo acceso (Chiave ON), il dispositivo AXA Slim Box invia un allarme automatico al Centro Servizi.

Il Servizio decorre contestualmente all'attivazione di AXA Slim Box ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno. La Centrale Operativa verifica lo stato del Veicolo e contatta il Cliente tramite i numeri telefonici forniti dallo stesso. A seguito del contatto in voce con Cliente, se la Centrale riceve conferma del sinistro:

- i. fornisce assistenza tecnica e informativa per le procedure da adottare in caso di incidente;
- ii. richiede l'intervento del soccorso stradale inoltrando la segnalazione completa di posizione alla Società di assistenza.

Nel caso di mancato contatto con il Cliente, la Centrale procede come descritto al punto ii) del presente articolo qualora ritenga, sulla base di elementi obiettivi e riscontrabili (velocità, entità e direzione dell'impatto, veicolo fermo dopo il crash), la sussistenza di una effettiva situazione di necessità.

Le prestazioni di assistenza e le modalità di erogazione delle medesime sono operanti solo se espressamente pattuite in polizza e con le modalità dettagliate all'interno della polizza assicurativa collegata al presente contratto, che il Cliente ha stipulato con l'Impresa e per la quale ha corrisposto il relativo premio. L'erogazione del servizio è sospesa in caso di inserimento in manutenzione di AXA Slim Box e nel caso di sospensione della polizza assicurativa.

Assistenza informativa e tecnica in caso di incidente stradale

Il servizio prevede la consulenza telefonica della Centrale Viasat, attiva 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, finalizzata a fornire al conducente ed ai passeggeri del veicolo indicato nel contratto il supporto per il corretto assolvimento degli oneri e obblighi di natura assicurativa e le informazioni sulle prime operazioni e procedure da compiere per la gestione del sinistro. Il servizio si attiva a seguito di ricezione di allarme crash da parte della Centrale, in caso di richiesta del Cliente tramite pressione del Pulsante SOS presente sulla APP dedicata che deve essere scaricata sullo Smartphone e tramite richiesta diretta del Cliente alla Centrale.

La Centrale, ricevuta correttamente la richiesta di assistenza e dopo aver identificato il Cliente in base alle procedure in essere provvide, sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente, ad assisterlo nell'identificare la tipologia del sinistro e nel ricostruirne la corretta dinamica e le responsabilità, nella compilazione del modello CAI o altra forma di denuncia, nell'individuare e rilevare elementi di prova e nel comprendere le eventuali limitazioni della propria copertura assicurativa e ad informarlo sulla procedura di risarcimento.

Servizio sinistri

Il Servizio prevede la certificazione dei dati di crash e dei percorsi, attraverso una perizia tecnica fornita dall'Ente incaricato dalla Società, e la relativa consulenza per la ricostruzione della

dinamica dell'incidente. Si applica in caso di sinistro avvenuto durante la circolazione stradale con riferimento al veicolo indicato nel Modulo e per i sinistri di cui il Cliente, o società terza appositamente incaricata dal Cliente, abbia richiesto il servizio.

Servizio antifrode sinistri e posizione del veicolo in caso di multa

Il servizio consente di proteggersi da multe o richieste danni non coerenti con i viaggi effettuati o da incidenti mai avvenuti. Il Cliente deve inviare una richiesta scritta via email al seguente indirizzo: tracciati@viasatonline.it o via fax al numero 06-43988237 allegando la documentazione di quanto intende contestare e gli elementi in suo possesso a supporto. La Società fornirà in risposta una certificazione con un tracciato (elenco dei viaggi registrati completi dello stato del veicolo – quadro on quadro off) con estensione dalle 24 ore precedenti fino alle 24 ore successive all'orario di rilevazione o indicato in denuncia.

Servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina

Il Servizio decorre contestualmente all'attivazione della AXA Slim Box ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno.

Il servizio consiste nella gestione della notifica dell'avvenuto furto da parte del Cliente e comporta

- la localizzazione e tracking del veicolo
- la richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine e il supporto fornito dalla Centrale Operativa per il recupero del veicolo.

Per la notifica dell'avvenuto furto da parte del Cliente, per l'attivazione delle operazioni di ricerca del Veicolo è necessario contattare immediatamente la Centrale (**dall'Italia: numero Verde 800125551; dall'estero: Numero 0039-0643000**), inviando appena possibile copia della denuncia rilasciata dalle Forze dell'Ordine.

In ogni caso al Cliente saranno inviate solo informazioni relative allo stato di gestione della pratica, mentre le informazioni relative alla posizione del Veicolo durante le operazioni di ricerca saranno comunicate solo alle Autorità competenti. Qualora le stesse ritrovino il Veicolo, sarà cura della Centrale darne comunicazione al Cliente.

È responsabilità del Cliente comunicare tempestivamente alla Centrale l'eventuale falso allarme furto per annullare la richiesta di intervento. La mancata comunicazione può comportare la diretta responsabilità del Cliente anche sul piano penale; eventuali spese sostenute dalla Società saranno pertanto a lui addebitate.

Alert basso livello di carica della batteria

AXA Slim Box invia al Centro Servizi una segnalazione in caso di livello della tensione batteria auto basso e in caso di disconnessione dalla batteria dell'auto. Tale segnalazione viene inviata al Cliente tramite APP per consentirgli di verificare lo stato del veicolo (esempio batteria in scarica a causa di luci dimenticate accese) o eventuali tentativi di manomissione a scopo di furto. In caso di furto o tentativo di furto il Cliente deve confermare l'allarme tramite la pressione dell'apposito pulsante e la Centrale attiva le procedure di cui al precedente punto.

In mancanza di rete internet/dati il Cliente può notificare l'allarme contattando la Centrale Operativa (**dall'Italia: numero Verde 800125551; dall'estero: Numero 0039-0643000**) come descritto al precedente paragrafo.

Servizi tramite smartphone

I servizi sono fruibili esclusivamente previo download e corretta installazione della APP dedicata scaricata sullo Smartphone. Per le caratteristiche, i contenuti e la disciplina dettagliata dei Servizi si rimanda alle condizioni che il Cliente deve leggere ed accettare per effettuare il download e l'installazione della App.

b) Formula VAN TUTOR PLUS

Per l'acquisto della presente formula sono necessari l'installazione e attivazione a bordo del veicolo assicurato del dispositivo satellitare AXA BluBox che eroga servizi di assistenza e ricostruzione della dinamica dell'incidente. Il dispositivo deve essere installato presso uno dei centri specializzati convenzionati.

I costi dell'installazione successiva alla prima o del trasferimento su altro veicolo del dispositivo elettronico dotato di GPS, (tale ultima eventualità è gratuita per un cambio veicolo ogni due annualità assicurative) sono sempre a carico del cliente.

Installazione del dispositivo AXA BluBox — Il cliente, per l'installazione deve recarsi presso un centro specializzato convenzionato, entro 10 giorni di calendario dalla data di effetto della polizza. AXA Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare controlli sul dispositivo elettronico dotato di GPS installato sul veicolo, al fine di verificarne il corretto funzionamento. Tali controlli, sono effettuati per conto di AXA Assicurazioni S.p.A., a cura del partner tecnologico.

In caso di incidente — AXA Assicurazioni S.p.A. può utilizzare i dati di accelerazione, decelerazione, direzione ed intensità dell'urto, velocità e localizzazione registrati dal dispositivo AXA BluBox, per la valutazione e ricostruzione della dinamica dell'incidente. L'arco temporale di rilevazione si estende dalle 24 ore precedenti fino alle 24 ore successive all'orario di rilevazione dell'incidente o a quello riportato nella denuncia ad AXA Assicurazioni S.p.A. dell'evento stesso.

Conseguenze in caso di mancata installazione/funzionamento del dispositivo elettronico dotato di GPS — Per il corretto funzionamento del servizio previsto dalla formula VAN TUTOR PLUS è condizione necessaria che il dispositivo AXA BluBox sia installato, operante e in piena efficienza. In caso di:

- mancata installazione del dispositivo elettronico da parte del cliente;
- disinstallazione dal veicolo o inoperatività del dispositivo elettronico per dolo;
- mancata osservanza del cliente delle disposizioni inerenti i comportamenti da attuare in caso di guasto/anomalia del dispositivo elettronico – salvo il caso di forza maggiore.

AXA Assicurazioni S.p.A. applica per ogni evento una franchigia fissa di € 2.000,⁰⁰ qualora si verifichi un sinistro RCA con responsabilità principale o paritaria dell'assicurato. In caso di più sinistri riconducibili a uno stesso evento, si applica una sola franchigia. Tale franchigia si aggiunge, in ogni caso, alle eventuali altre già previste dal contratto.

Le prestazioni di assistenza, fruibili tramite il dispositivo elettronico, sono operanti solo a partire dal momento dell'installazione o dal ripristino del suo funzionamento. AXA Assicurazioni S.p.A. non si assume la responsabilità per la mancata erogazione dei servizi abbinati **SERVIZI ABBINATI AXA BluBox** dovuti ai casi indicati in precedenza. La limitazione è operante sia nel periodo di tempo che intercorre tra la decorrenza della polizza e l'effettiva installazione del dispositivo elettronico, sia tra la manifestazione del guasto/ anomalia del dispositivo e la sua riparazione.

Cambio veicolo — In caso di sostituzione del veicolo assicurato il cliente, se intende avvalersi della presente formula e dei servizi forniti dal partner tecnologico anche sul nuovo contratto, deve trasferire il dispositivo elettronico sul nuovo veicolo entro 10 giorni di calendario a partire dalla data di effetto della nuova polizza.

La disinstallazione e la successiva installazione del dispositivo elettronico, devono essere eseguite presso uno dei centri specializzati nelle modalità previste dal contratto di abbonamento ai servizi firmato al momento della sottoscrizione della polizza.

Cessazione del contratto o eliminazione della Formula VAN TUTOR PLUS — Il cliente deve disinstallare il dispositivo elettronico e restituirlo al partner tecnologico nelle modalità previste dal contratto di abbonamento firmato al momento della sottoscrizione della polizza in caso di:

- cessazione del rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato;

- mancata prosecuzione del rapporto assicurativo;
- esclusione dal contratto della Formula VAN TUTOR PLUS;
- annullamento della polizza per qualunque motivo.

Guasto/anomalia del dispositivo AXA BluBox — In caso di guasto o di mancato funzionamento del dispositivo elettronico, segnalato dal partner tecnologico, il veicolo deve essere portato entro 10 giorni di calendario da un installatore convenzionato (fissando autonomamente l'appuntamento) per la verifica e manutenzione del sistema.

Qualora il cliente rilevi autonomamente la presenza di un eventuale guasto o malfunzionamento del dispositivo elettronico, deve informare il partner tecnologico al numero verde previsto nel contratto di abbonamento nel più breve tempo possibile, per un intervento di verifica.

I costi di disinstallazione del dispositivo elettronico guasto e installazione del dispositivo elettronico sostitutivo sono a carico del partner tecnologico, esclusivamente quando sono causati da difetto del dispositivo o della sua installazione effettuata da un installatore convenzionato.

Se il guasto o il malfunzionamento sono riconducibili ad eventi esterni diretti o indiretti, a manomissioni, interventi effettuati da installatori non autorizzati da AXA Assicurazioni S.p.A., i costi di sostituzione o di riparazione sono a completo carico del cliente.

SERVIZI ABBINATI AXA BluBox

Servizio di ricerca a seguito furto

Il Servizio, che decorre contestualmente all'attivazione della AXA Blu Box ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno, consiste nella gestione dell'allarme furto generato automaticamente dal Sistema in caso di spostamento significativo del veicolo a motore spento. L'allarme viene notificato al Cliente direttamente sull'App e la notifica è visibile sia sull'App che sulla cartella che eventualmente contiene l'App.

In caso di conferma del Cliente, tramite la pressione dell'apposito pulsante, l'allarme viene preso in carico dalla Centrale che:

1. contatta telefonicamente il Cliente tramite i numeri telefonici forniti dallo stesso
2. verifica lo stato del veicolo e attiva il tracking (tracciamento del percorso a distanza)
3. attiva il comando di blocco avviamento (se previsto dal Sistema e se configurato in fase di installazione)
4. richiede l'intervento delle Forze dell'Ordine fornendo il necessario supporto.

Contrariamente, nel caso di falso allarme, il Cliente annulla l'allarme tramite la semplice pressione del pulsante presente sull'App e la Centrale non intraprende alcuna azione. In caso di allarme reale il Cliente dovrà inviare appena possibile copia della denuncia rilasciata dalle Forze dell'Ordine.

In caso di mancato download sullo smartphone dell'APP dedicata il Cliente riceverà la notifica dell'allarme via SMS ai numeri indicati nel modulo di adesione e, potrà confermare o annullare l'allarme contattando la Centrale Operativa (**dall'Italia: numero Verde 800125551; dall'estero: Numero 0039-0643000**) come descritto al precedente paragrafo 3.1.6.

In ogni caso, al Cliente saranno inviate solo informazioni relative allo stato di gestione della pratica, mentre le informazioni relative alla posizione del Veicolo durante le operazioni di ricerca saranno comunicate solo alle Autorità competenti. Qualora le stesse ritrovino il Veicolo, sarà cura della Centrale darne comunicazione al Cliente.

È responsabilità del Cliente comunicare tempestivamente alla Centrale l'eventuale falso allarme furto per annullare la richiesta di intervento. La mancata comunicazione può comportare la diretta responsabilità del Cliente anche sul piano penale; eventuali spese sostenute dalla Società saranno pertanto a lui addebitate.

L'erogazione del servizio è sospesa nel caso di chiusura o sospensione della polizza assicurativa.

Pulsante di emergenza

Il Cliente, in caso di necessità di assistenza o in situazioni di emergenza, oltre alla possibilità di collegarsi alla Centrale Operativa tramite la funzione SosPhone disponibile tramite App, dispone di un pulsante di emergenza installato nel veicolo, collegato ad AXA BluBox. In caso di pressione del pulsante di emergenza, AXA BluBox invia una segnalazione automatica alla Centrale Operativa. L'operatore che prende in carico la segnalazione, contatta il Cliente ai numeri indicati nel modulo di adesione e, sentite le necessità, attiva l'assistenza prevista in polizza o le Forze dell'Ordine. Il servizio potrà essere erogato esclusivamente se sarà possibile comunicare con il Cliente ai numeri indicati. In caso contrario la pratica sarà chiusa per mancanza di comunicazione con il cliente e non sarà intrapresa alcuna azione. Sono inoltre presenti tutti i servizi della Formula VAN TUTOR.

VARIAZIONE SERVIZI

Viasat si riserva il diritto di modificare i Servizi in presenza di giustificato motivo, incluse modifiche legislative o regolamentari, ragioni di efficienza o di maggiore sicurezza, o altre necessità tecniche o operative. Le variazioni saranno comunicate al Cliente che avrà facoltà di recedere dal Contratto di Abbonamento qualora le variazioni siano tali da alterare sostanzialmente le caratteristiche dei Servizi a discapito del Cliente. Il recesso dovrà essere comunicato alla Società entro 30 giorni dalla data di comunicazione delle variazioni.

Art. 2.7 - Attestazione sullo stato del rischio

AXA Assicurazioni S.p.A., in conformità alla normativa vigente, mette a disposizione l'attestato di rischio al contraente e, se persona diversa, agli aventi diritto.

Il documento è disponibile nell'area riservata del sito web, può inoltre essere richiesto con modalità telematiche aggiuntive, almeno 30 giorni prima della scadenza. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni. In tal caso, AXA Assicurazioni S.p.A. consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per stipulare un nuovo contratto.

AXA Assicurazioni S.p.A. non alimenta la banca dati con le informazioni relative all'attestato di rischio nel caso di:

- contratti sospesi senza conclusione del periodo di osservazione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

Decorso 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.

Art. 2.8 - Come denunciare il sinistro (si veda anche quanto previsto dall'appendice R.C.A. "A.COSA FARE IN CASO DI SINISTRO")

Il contraente o l'assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia o direttamente ad AXA Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo e l'ora, la dinamica dell'incidente, i veicoli coinvolti con le rispettive targhe e, se noti, gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione R.C.A. e le generalità dei rispettivi conducenti. La denuncia deve essere redatta in forma scritta utilizzando il modulo blu "Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro" che deve contenere l'indicazione di

tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. La denuncia di sinistro deve essere completata con i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, sesso, professione, patente) del conducente del veicolo assicurato al momento del sinistro. Se sono conosciuti devono essere indicati:

- i dati anagrafici e i codici fiscali di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel sinistro (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali feriti, altri soggetti danneggiati, ecc.);
- eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale);
- eventuali autorità intervenute (Polizia, Polizia municipale, Carabinieri, ecc.);
- ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro devono essere inviati nel più breve tempo possibile.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, o nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, AXA Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art. 2.9 - Gestione delle vertenze

AXA Assicurazioni S.p.A. gestisce a nome dell'assicurato le vertenze stragiudiziali e giudiziali in qualunque sede si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha anche la facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

AXA Assicurazioni S.p.A. non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

ART. 3 - COPERTURE PER I DANNI AL VEICOLO**NORME COMUNI****Art. 3.1 - Somma assicurata (vedi anche Art. 3.17 – “Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro”)**

Il veicolo è assicurato al completo degli optional della casa costruttrice.

Nel valore assicurato sono inclusi anche gli accessori/allestimenti non forniti dalla casa costruttrice a condizione che siano saldamente fissati sul veicolo e che la loro esistenza risulti comprovata da specifica fattura.

Per componenti audio–fono–visivi (autoradio, lettori di supporti magnetici e/o digitali, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari) l'assicurazione copre fino al massimo di € 4.500,⁰⁰ per evento.

Per la liquidazione devono essere fornite prove documentali della presenza e delle caratteristiche degli impianti audio–fono–visivi (fatture, ordine d'acquisto, ricevute fiscali) in assenza, la valutazione non è superiore a €250,⁰⁰ per sinistro.

La somma assicurata è comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in polizza e corrisponde:

- 1) al valore del veicolo come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli usati, qualora l'assicurazione sia stipulata nella formula a “Valore nuovo”, oppure
- 2) al valore di mercato sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli usati, qualora l'assicurazione sia stipulata nella formula a “Valore commerciale”.

Art. 3.2 - Adeguamento del valore assicurato e del premio**a) Formula “Valore nuovo”**

I premi Incendio e Furto è ridotto, nelle annualità successive a quella di stipula del contratto e a condizione che la somma assicurata e il veicolo rimangano invariati rispetto il contratto originario, in conformità alla seguente tabella:

Tabella di evoluzione dei premi incendio e furto

ETÀ DEL VEICOLO	ETÀ DEL VEICOLO
Entro 6 mesi	100
Oltre 6 mesi fino a 18 mesi	80
Oltre 18 mesi fino a 30 mesi	70
Oltre 30 mesi fino a 42 mesi	65
Oltre 42 mesi fino a 54 mesi	60
Oltre 54 mesi	55

In caso di sinistro la percentuale di scoperto per il furto risulta dall'evoluzione di quello indicato in polizza, tenuto conto dell'invecchiamento del veicolo al momento del sinistro. L'invecchiamento del veicolo assicurato viene stabilito con riferimento alla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero.

b) Formula a “Valore commerciale”

Il valore del veicolo assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da AXA Assicurazioni S.p.A., viene adeguato automaticamente a quello di mercato in occasione di ciascun rinnovo annuale. L'assicurato può richiedere l'adeguamento manuale del valore del veicolo assicurato con una specifica richiesta.

Art. 3.3 - Surrogazione

Qualora AXA Assicurazioni S.p.A. abbia pagato l'indennità, i diritti e le azioni che il contraente, l'assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, passano di diritto ad AXA Assicurazioni S.p.A. in base alla normativa vigente.

Art 3.4 - Garanzie assicurate

Le garanzie sono operanti se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Art. 3.5 - Incendio**Cosa assicura:**

I danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione. L'assicurazione non comprende i danni causati da bruciature ed i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico, non seguiti da incendio.

Art. 3.6 - Furto**Cosa assicura:**

I danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da: furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi. L'assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

L'assicurazione non comprende i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati.

Se il veicolo è dotato di apparato localizzatore elettronico, in caso di furto, AXA Assicurazioni S.p.A. interpella la centrale di telesorveglianza al fine del reperimento delle informazioni relative al monitoraggio del percorso del veicolo rilevato nei giorni precedenti e successivi l'evento denunciato. I dati personali comuni e sensibili eventualmente forniti ad AXA Assicurazioni S.p.A. dalla centrale di telesorveglianza sono oggetto di trattamento per le finalità connesse alla gestione del sinistro (come disciplinato dall'Art. 1.12 Tutela della Privacy).

Art. 3.6.a - Scoperto e franchigia a carico dell'assicurato

Per ogni sinistro furto o rapina, l'importo liquidato è ridotto della percentuale di scoperto del 10% con un minimo di € 300,⁰⁰.

Se lo scoperto e/o il relativo minimo o franchigia previsto in polizza per il veicolo assicurato è diverso da quello sopra indicato, è considerato prevalente quello stampato sul contratto. Se la riparazione dell'auto viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati, gli scoperti e minimi presenti in polizza sono abrogati.

Art. 3.7 - Kasko**Cosa assicura:**

I danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato compresi, se assicurati, gli eventuali optional/allestimenti, derivanti da collisione, urto contro ostacoli fissi o mobili, uscita di strada, ribaltamento. La copertura è estesa anche agli eventi accidentali di caduta alberi e sassi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi nelle circostanze previste dall' Art. 2.2 – Cosa non è assicurato delle norme che regolano l'assicurazione R.C.A. salvo il caso di guida in stato di ebbrezza disciplinato dal successivo Art. 3.7.a – “Scoperto e relativo minimo a carico dell'assicurato”;
- b) causati da cose od animali trasportati sul veicolo e da operazioni di carico e scarico;

- c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
- d) conseguenti a furto (consumato o tentato) e rapina, incendio, esplosione e scoppio;
- e) alle ruote e cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini di polizza;
- f) indiretti dovuti alla caduta di oggetti sul veicolo nelle aree private.

Art. 3.7.a - Scoperto e franchigia a carico dell'assicurato

Per ogni sinistro, l'importo liquidato è ridotto della percentuale di scoperto e del minimo previsti in polizza. Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza i minimi citati sono raddoppiati. Se la riparazione del veicolo viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati gli scoperti e minimi presenti in polizza sono abrogati.

Art. 3.8 - Cristalli**Cosa assicura:**

I danni materiali e diretti derivanti all'assicurato, per la sostituzione o riparazione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale, per fatto di terzi o per evento naturale come declinato nel successivo articolo 3.9. Nella riparazione sono comprese eventuali spese inerenti la sostituzione ed installazione di sensori di pioggia e affini (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del veicolo e comunque non installati successivamente dall'assicurato) presenti sul veicolo al momento del sinistro.

Sono esclusi dalla garanzia:

- le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
- le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli e quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento;
- le rotture conseguenti ad atti vandalici;
- i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni ai gruppi ottici ed agli specchi retrovisori interni ed esterni ed i plexiglass;
- La garanzia ha il limite massimo di esposizione indicato in polizza per anno assicurativo con una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00 per sinistro.

Sono coperti: il parabrezza, il lunotto ed i vetri laterali. La franchigia sopra prevista non viene applicata in caso di ricorso ai riparatori autorizzati e convenzionati con AXA Assicurazioni S.p.A. (sempre che al momento del sinistro tale convenzione sia operante).

Limitatamente al parabrezza anteriore la sostituzione integrale dello stesso è limitata ad una volta per anno assicurativo.

a) Opzione Cristalli plus

La garanzia Cristalli viene prestata senza limite massimo di indennizzo e senza il limite di numero di prestazioni per anno assicurativo, con uno scoperto del 10% ed una franchigia fissa e assoluta di € 100,00 per sinistro. La garanzia è estesa al tetto panoramico.

Lo scoperto e la franchigia sopra previsti non vengono applicati in caso di ricorso ai riparatori autorizzati e convenzionati con AXA Assicurazioni S.p.A. (sempre che al momento del sinistro tale convenzione sia operante).

Art. 3.9 - Eventi naturali**Cosa assicura:**

AXA Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato derivanti da:

- grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni, assicurati o non;
- fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, allagamenti, mareggiate valanghe e slavine, pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati.

La garanzia è prestata con lo scoperto e la franchigia prevista in polizza, senza l'applicazione del degrado d'uso dovuto all'invecchiamento del veicolo salvo che per batterie, pneumatici ed impianto di scarico.

Se la riparazione dell'auto viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati, gli scoperti e minimi presenti in polizza sono abrogati.

a) Garanzia terremoto

AXA Assicurazioni S.p.A., indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato derivanti da terremoto, quando l'evento sia riscontrato su una pluralità di enti, assicurati o non, con il limite di indennizzo pari a € 10.000,⁰⁰.

La garanzia è prestata con lo scoperto e la franchigia prevista in polizza.

Se la riparazione dell'auto viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati, gli scoperti e minimi presenti in polizza sono abrogati.

Art. 3.10 - Eventi sociopolitici e atti vandalici

Cosa assicura:

AXA Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato verificatisi in occasione di:

- tumulti popolari;
- scioperi;
- sommosse;
- atti di terrorismo o di sabotaggio.

AXA Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato derivanti da atti vandalici.

La garanzia è prestata con lo scoperto e la franchigia prevista in polizza, senza l'applicazione del degrado d'uso dovuto all'invecchiamento del veicolo salvo che per batterie, pneumatici ed impianto di scarico.

Se la riparazione dell'auto viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati, gli scoperti e minimi presenti in polizza sono abrogati.

Art. 3.11 - Business Protetto

Perdita delle chiavi del veicolo

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese per la sostituzione delle chiavi in seguito a perdita, furto, scippo. La garanzia copre anche le spese per i danni conseguenti alla perdita, inerenti le serrature e l'antifurto.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 200,⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.

Il rimborso è effettuato con presentazione di regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute e della copia conforme della denuncia fatta alle autorità.

Rimborso delle spese per ripristino air-bag e pretensionatori cinture di sicurezza

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per l'eventuale ripristino di air-bag e/o pretensionatori reso necessario in seguito alla loro attivazione in caso di:

- sinistro con responsabilità al 100%;
- accidentale dovuta a difettoso funzionamento.

Il rimborso è effettuato se la riparazione viene eseguita presso una delle carrozzerie/ riparatori convenzionati AXA Assicurazioni S.p.A., dietro presentazione di fattura o di altro documento probante. AXA Assicurazioni S.p.A. può esercitare la rivalsa nei confronti della casa costruttrice del veicolo come previsto dalla normativa vigente.

La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate in polizza fino a € 750,⁰⁰ per ogni sinistro e per anno assicurativo.

Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa:

- le spese sostenute per eliminare i danni al veicolo in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione, anche nel caso si tratti di animali;
- in caso di operatività della garanzia furto, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del veicolo in caso di furto totale del veicolo e successivo ritrovamento.

Il rimborso avviene se sono forniti i documenti giustificativi delle spese sostenute.

La garanzia copre fino ad un massimo di € 100,⁰⁰ per sinistro per anno assicurativo.

Danni conseguenti a furto di cose non assicurate

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate.

In caso di sinistro l'assicurato deve presentare la copia della denuncia alle autorità competenti. Se presente la garanzia furto sulla polizza la copertura opera come estensione di tale garanzia, in caso contrario la garanzia copre fino ad un massimo di € 200,⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.

Contributo per attrezzature professionali trasportate sul veicolo

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa i danni alle attrezzature professionali trasportate sul veicolo, i bagagli portati in viaggio in caso di perdita totale del veicolo in conseguenza di incendio, furto senza ritrovamento o incidente da circolazione con responsabilità del conducente.

La garanzia è valida esclusivamente per le cose, di proprietà del conducente, del proprietario del veicolo o dei trasportati o dei familiari trasportati.

Sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio; gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

In caso di sinistro farà fede la copia della denuncia alle autorità competenti. La garanzia copre fino ad un massimo di € 750,⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.

Danni ai locali di proprietà

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa i danni ai muri e alle facciate dei locali di proprietà dell'assicurato e dei soggetti in legame di parentela se non già coperti dalla garanzia di responsabilità civile in quanto già considerati terzi, derivanti da incendio, esplosione o scoppio quando il veicolo non si trovi in circolazione a norma del Codice della Strada.

In caso di sinistro l'assicurato deve immediatamente informare AXA Assicurazioni S.p.A., fornendo tutti i documenti e le prove utili a dimostrare il danno e la sua entità.

La garanzia copre fino ad un massimo di € 300.000,⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.

Danni indiretti

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa il danno indiretto derivante dalla perdita totale dell'autoveicolo assicurato, in conseguenza di sinistro incendio, furto, rapina, Kasko, indennizzabile a termini di polizza, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure, nel caso che il veicolo non sia utilizzabile in quanto sottoposto a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione.

È previsto un indennizzo di € 50,⁰⁰ per ciascun giorno, con il massimo di 15 giorni per ogni annualità assicurativa, che è corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia ad AXA

Assicurazioni S.p.A. e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo. In caso di infortunio del dipendente causato da un danno derivante dalla circolazione stradale del mezzo assicurato che ne determina l'impossibilità alla guida, AXA Assicurazioni rimborsa € 50,⁰⁰ per ogni giorno di inabilità risultante da certificato medico fino a un massimo di € 750,⁰⁰.

Rimborso taxa di proprietà

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa al proprietario del veicolo la taxa automobilistica nel caso di perdita totale del veicolo assicurato senza ritrovamento. Il rimborso è pari alla quota di taxa che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla scadenza dell'annualità pagata.

Il rimborso è previsto fino ad un massimo di € 200,⁰⁰, previa presentazione di copia della documentazione di pagamento.

Duplicato documenti

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa il contraente di polizza delle spese sostenute per ottenere il duplicato della patente di guida e dei documenti inerenti l'attività quali licenze e/o autorizzazioni dovuti a furto, incendio, smarrimento. Il rimborso viene effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante il rilascio del duplicato.

Sono escluse le spese di agenzia.

La garanzia copre fino ad un massimo di € 200,⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.

Immatricolazione o passaggio di proprietà

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa il proprietario del veicolo delle spese per l'immatricolazione di un nuovo veicolo o del passaggio di proprietà di un veicolo usato sostenute in seguito a furto, incendio, danno da circolazione che determini la perdita totale del veicolo assicurato. Il rimborso è effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante le spese sostenute. Sono escluse le spese di agenzia.

Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo assicurato disposto dalle autorità quando è stato oggetto di furto totale con ritrovamento; sono comprese le spese di trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio.

Il rimborso viene effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante le spese sostenute e del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità. Questa garanzia è prestata con il limite di € 5,⁰⁰ al giorno per il parcheggio o rimessaggio e comunque fino a € 200,⁰⁰ per sinistro, comprensivo delle eventuali spese di trasporto.

Spese di dissequestro

Sono a carico di AXA Assicurazioni S.p.A. le spese di gestione del dissequestro se il veicolo assicurato è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria a seguito di incidente. Se l'assicurato non si avvale dell'assistenza legale fornita da AXA Assicurazioni S.p.A., può rivolgersi ad un legale di propria fiducia ma, in tal caso, la garanzia copre solamente nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa professionale forense e solo per i diritti ed onorari di patrocinio.

Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese per il rilascio dei seguenti documenti in seguito al furto totale del veicolo assicurato:

- certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A.;
- la procura notarile a vendere rilasciata a favore di AXA Assicurazioni S.p.A..

Il rimborso viene effettuato dietro presentazione della denuncia di furto, delle ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un'agenzia di pratiche automobilistiche. Questa garanzia copre fino ad un massimo di € 200,⁰⁰ per sinistro.

Indennizzo per sospensione patente dipendenti

AXA Assicurazioni S.p.A. indennizza forfettariamente per il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro proprietario del veicolo assicurato, in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della Patente di Guida emesso nei confronti di un proprio dipendente o collaboratore alla guida del mezzo assicurato per fatti avvenuti in Europa. La garanzia copre per € 50,⁰⁰ al giorno per un massimo di 30 giorni.

Contributo per ripristino film e pellicole adesive del veicolo

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa il proprietario del veicolo delle spese sostenute per ripristinare le pellicole adesive già presenti sul veicolo danneggiate in seguito a incidente, furto, incendio, atto vandalico, sociopolitico o evento naturale.

La garanzia copre fino a € 500,⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo, il risarcimento avviene dietro presentazione della fattura di riparazione.

Art. 3.12 - Camper Protetto (Garanzia valida esclusivamente per i camper)**Riduzione della rivalsa**

AXA Assicurazioni S.p.A., limita il diritto di rivalsa ai soli casi previsti nell'articolo 2.2B nei confronti del proprietario, locatario o del conducente del veicolo assicurato a € 1.500,⁰⁰.

Garanzia danni al veicolo in seguito al trasporto su vettore

AXA Assicurazioni S.p.A., indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto, effettuato unitamente al conducente, del veicolo stesso a bordo di treni, navi o navi traghetto (vettori) nei seguenti casi:

1. affondamento, deragliamento del vettore;
2. allagamento della stiva;
3. scontro del vettore con altri mezzi;
4. caduta accidentale o urto di merci o attrezzature di proprietà del vettore conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse o a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, etc.);
5. perdita di carico per avaria comune come disciplinato dal Codice della Navigazione. La garanzia è operante dal momento in cui il veicolo è a bordo del vettore.

Sono in ogni caso esclusi:

1. i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico ai fini del trasporto del veicolo assicurato;
2. i danni derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.

Qualora per il medesimo rischio sia operante un'altra copertura assicurativa prestata da altra Impresa, la presente garanzia è prestata nella forma "a secondo rischio" per la parte di danno che eccede l'indennizzo corrisposto sulla base della predetta copertura. In ogni caso la garanzia opera con il limite massimo di € 10.000,⁰⁰

Danni da inquinamento

AXA Assicurazioni assicura i danni da inquinamento cagionati dalla fuoriuscita dei liquidi a bordo del mezzo necessari al suo funzionamento quando non si trovi in circolazione.

Contributo per perdita dei bagagli

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di incendio o furto del veicolo o incidente da circolazione con responsabilità del conducente che comporti la perdita totale del veicolo. La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti, purché di proprietà del conducente o dei familiari trasportati: capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio.

Sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; gli apparecchi fotografici e le videocamere ed i relativi accessori; gli apparecchi audio–fono–visivi gli apparecchi ottici e simili; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio; gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. In caso di sinistro l'assicurato deve presentare la copia della denuncia alle autorità competenti.

La garanzia copre fino ad un massimo di € 200,⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo

Estensione garanzia incendio del contenuto

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa i danni al contenuto ed alle attrezzature presenti all'interno del camper in caso di incendio che comporti la perdita totale del veicolo, la garanzia copre fino ad un massimo di € 500,⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.

Ricorso terzi da incendio

AXA Assicurazioni S.p.A., nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato e relativi optional e allestimenti, quando non si trova in circolazione a norma del C.D.A., risponde dei capitali, interessi e spese che l'assicurato deve corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi col massimo di € 300.000,⁰⁰ per ogni sinistro.

L'assicurazione comprende:

- i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, con il limite di € 15.500,⁰⁰;
- i danni al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo (dell'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing) o dei familiari conviventi.

L'assicurazione non comprende:

- i danni da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- i danni dovuti a dolo dell'assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti.

In caso di sinistro l'assicurato deve immediatamente informare AXA Assicurazioni S.p.A. delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. AXA Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA Assicurazioni S.p.A..

Le spese giudiziali sostenute sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato.

Non sono considerati "terzi":

- il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose.

Per i soli danni a cose:

- il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti dei soggetti indicati al punto precedente;

- i parenti ed affini dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico.
- i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.

Rinuncia alla rivalsa nei confronti della struttura di rimessaggio in caso di incendio

AXA Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della struttura presso la quale è ricoverato il mezzo in caso di incendio di cui sia responsabile. La garanzia è prestata in presenza della garanzia incendio.

Rimborso tassa di proprietà

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa al proprietario del veicolo la tassa automobilistica nel caso di perdita totale del veicolo assicurato senza ritrovamento. Il rimborso è pari alla quota di tassa che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla scadenza dell'annualità pagata. Il rimborso è previsto fino ad un massimo di € 200,⁰⁰, previa presentazione di copia della documentazione di pagamento.

Duplicato patente di guida

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa il contraente di polizza delle spese sostenute per ottenere il duplicato della patente di guida dovuto a furto, incendio, smarrimento. Il rimborso viene effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante il rilascio del duplicato. Sono escluse le spese di agenzia.

Immatricolazione o passaggio di proprietà

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa il proprietario del veicolo delle spese per l'immatricolazione di un nuovo veicolo o del passaggio di proprietà di un veicolo usato sostenute in seguito a furto, incendio, danno da circolazione che determini la perdita totale del veicolo assicurato. Il rimborso è effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante le spese sostenute. Sono escluse le spese di agenzia.

Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo assicurato disposto dalle autorità quando è stato oggetto di furto totale con ritrovamento; sono comprese le spese di trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio. Il rimborso viene effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante le spese sostenute e del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità. Questa garanzia è prestata con il limite di € 5,⁰⁰ al giorno per il parcheggio o rimessaggio e comunque fino a € 200,⁰⁰ per sinistro, comprensivo delle eventuali spese di trasporto.

Spese di dissequestro

Sono a carico di AXA Assicurazioni S.p.A. le spese di gestione del dissequestro se il veicolo assicurato è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria a seguito di incidente. Se l'assicurato non si avvale dell'assistenza legale fornita da AXA Assicurazioni S.p.A., può rivolgersi ad un legale di propria fiducia ma, in tal caso, la garanzia copre solamente nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa professionale forense e solo per i diritti ed onorari di patrocinio.

Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale

- AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese per il rilascio dei seguenti documenti in seguito al furto totale del veicolo assicurato:
 - certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A.;
 - la procura notarile a vendere rilasciata a favore di AXA Assicurazioni S.p.A..

Il rimborso viene effettuato dietro presentazione della denuncia di furto, delle ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un'agenzia di pratiche automobilistiche. Questa garanzia copre fino ad un massimo di € 200,⁰⁰ per sinistro.

Danni ai serbatoi

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi, se assicurati, i relativi optional ed audio-fono-visivi, da esplosione di altri serbatoi installati sul veicolo assicurato. L'assicurazione opera in estensione della garanzia incendio se presente.

Estensione della copertura ai cristalli in plexiglass

AXA Assicurazioni S.p.A. estende la copertura della garanzia cristalli in deroga all'art 3.8 delle c.g.a. anche ai plexiglass del veicolo.

Art. 3.13 - Cosa non è assicurato

Per tutte le garanzie danni al veicolo, se non è prevista una copertura specifica, l'assicurazione non comprende:

- a) i danni verificatisi in occasione di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, grandine, trombe d'aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno; fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell'atomo o con le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) i danni determinati o agevolati da dolo del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- c) salvo per la garanzia Kasko, i danni determinati o agevolati da colpa grave delle persone di cui al comma precedente;
- d) i danni accaduti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove e le verifiche preliminari e finali previste sul regolamento di gara;
- e) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato;
- f) le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
- g) i danni indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 3.14 - Condizioni particolari delle Garanzie Accessorie

a) Antifurto satellitare

Il contraente dichiara (tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio) che il veicolo assicurato è protetto da antifurto satellitare regolarmente installato dalla casa costruttrice del veicolo o da tecnici specializzati e ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell'impianto.

Il contraente, grazie alla protezione da antifurto satellitare, fruisce, per la garanzia furto e rapina, di una tariffazione agevolata e si impegna, su richiesta di AXA Assicurazioni S.p.A., a fornire prova scritta rilasciata dalla centrale di telesorveglianza dell'operatività per il veicolo assicurato del sistema satellitare al momento del sinistro e a dimostrare l'esistenza e validità di un contratto di telesorveglianza (es. presentazione di ricevute di pagamento dell'abbonamento od altra documentazione equipollente).

L'assicurato si impegna, in caso di furto del veicolo, a comunicare tempestivamente (entro 3 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto) alla centrale di telesorveglianza il furto del veicolo.

Il contraente autorizza AXA Assicurazioni S.p.A. a interpellare la centrale di telesorveglianza per reperire le informazioni relative al percorso effettuato dal veicolo a decorrere dalle 48 ore precedenti l'evento.

La mancata osservanza di una o più delle sopracitate norme costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell'Art. 1.1 – "Dichiarazioni contrattuali" e comporta l'applicazione di uno scoperto del 30% sull'indennizzo.

Il costo dell'installazione, manutenzione o riparazione del sistema satellitare e del relativo contratto di telesorveglianza è sempre a carico dell'assicurato.

b) Veicolo abitualmente ricoverato

Il contraente dichiara (tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione dei rischi furto, eventi naturali ed eventi sociopolitici / atti vandalici) di ricoverare abitualmente il veicolo assicurato in: "autorimessa pubblica", "box privato", "posto veicolo chiuso" o "posto veicolo recintato".

In presenza di sinistro furto, eventi naturali, sociopolitici o atti vandalici, il contraente si impegna, su richiesta di AXA Assicurazioni S.p.A., a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale. La mancata osservanza di quanto sopra costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell'Art. 1.1 – "Dichiarazioni contrattuali".

Art. 3.15 - Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ottemperando alle disposizioni di AXA Assicurazioni S.p.A. prima della riparazione; le relative spese sono a carico di AXA Assicurazioni S.p.A. in base alla normativa vigente;
- b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e l'entità approssimativa del danno e il nominativo ed il domicilio di eventuali testimoni.

Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all'estero, l'assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle autorità italiane).

Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro. In ogni caso l'assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di AXA Assicurazioni S.p.A., salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa.

L'assicurato deve mettere a disposizione il veicolo per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA Assicurazioni S.p.A.. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'assicurato, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall'avviso indicato al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di AXA Assicurazioni S.p.A..

In tal caso l'assicurato deve:

- conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) e fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo come previsto dalla normativa vigente.

Art. 3.16 - Esagerazione dolosa del danno

L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o, se si tratta di furto o rapina, altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3.17 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro

Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate da pubblicazione specializzata utilizzata dalla AXA Assicurazioni al momento del sinistro o, qualora non sia disponibile, alle quotazioni medie di mercato al momento del sinistro riportate da altre pubblicazioni specializzate. Altrimenti viene preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Art. 3.18 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro AXA Assicurazioni S.p.A. corrisponde all'assicurato la somma indennizzabile, dedotti gli eventuali limiti (scoperto e/o minimo) previsti dal contratto. La liquidazione dei danni concernenti gli optional ed i dispositivi audio-fono-visivi, è effettuata con le stesse modalità e criteri previsti per il veicolo.

Qualora l'assicurazione sia stipulata nella formula:

a) "Valore Commerciale",

in caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari al valore di mercato al momento del sinistro, così come previsto dall'Art. 3.17 – "Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro", decurtato del valore dell'eventuale relitto. Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso.

b) "Valore nuovo" (Formula valida per le sole garanzie incendio, furto e kasco), in caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari:

- al prezzo di listino a nuovo del veicolo decurtato dell'eventuale importo del relitto, in caso di sinistro avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero);
- al valore di mercato al momento del sinistro decurtato del valore dell'eventuale relitto, in caso di sinistro avvenuto dopo 12 mesi dalla prima immatricolazione.

Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d'uso applicabile alle parti sostituite, salvo che per batterie, pneumatici ed impianto di scarico.

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, sia pari o superiore al valore attribuibile al veicolo, decurtato del valore dell'eventuale relitto. Per determinare i tempi di riparazione si fa riferimento alle tabelle specifiche ANIA e/o ai manuali d'officina della casa costruttrice. Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dal precedente Art. 3.1 – "Somma assicurata", l'ammontare del danno è ridotto nella stessa proporzione.

Relativamente agli optional ed ai dispositivi audio-fono-visivi, l'assicurato deve fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali); se l'assicurato non è in grado di produrre tale documentazione la valutazione non supera € 250,⁰⁰ per sinistro AXA Assicurazioni S.p.A. può far eseguire direttamente le riparazioni per il ripristino del veicolo danneggiato e sostituire con veicolo omologo (in caso di perdita totale) o le sue parti (in caso di danno parziale), invece di

pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro e corrispondere il controvalore.

AXA Assicurazioni S.p.A. può richiedere all'assicurato l'esibizione della fattura o ricevuta fiscale.

Art. 3.19 - Rimborso IVA

Nella determinazione del danno si tiene conto dell'IVA, sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'assicurato la tenga a suo carico.

Art. 3.20 - Controversie – Nomina dei periti

L'ammontare del danno è concordato con una delle seguenti modalità:

- a) direttamente da AXA Assicurazioni S.p.A. o da persona da questa incaricata, con il contraente o persona da lui designata;
- b) per iscritto, di comune accordo tra le parti, fra due periti nominati uno da AXA Assicurazioni S.p.A. ed uno dal contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 3.21 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato,

Art. 3.22 - Limite massimo dell'indennizzo

In nessun caso AXA Assicurazioni S.p.A. è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo il caso previsto dall'Art. 1914 c.c. (Obbligo di salvataggio) relativo alle spese sostenute per evitare o diminuire il danno che rimangono a carico dell'assicuratore.

Art. 3.23 - Pagamento dell'indennizzo

AXA Assicurazioni S.p.A. indennizza il danno entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo AXA Assicurazioni S.p.A. indennizza sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità competente e l'assicurato abbia fatto pervenire:

- il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;

- le chiavi del veicolo assicurato (comprese quelle di antifurto) e, se richiesta da AXA Assicurazioni S.p.A., una procura notarile a vendere per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso;
- in caso di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento (in assenza l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla società vincolataria).

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, AXA Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.

AXA Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di indennizzare l'assicurato, previo accordo, in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con veicolo omologo.

Art. 3.24 - Recupero delle cose rubate

L'assicurato deve, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, informare tempestivamente AXA Assicurazioni S.p.A., e far verbalizzare alle autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo stesso non potrà superare il costo dei danni riscontrati sul veicolo recuperato.

Quanto recuperato dopo il pagamento integrale dell'indennizzo diventa di proprietà di AXA Assicurazioni S.p.A.; l'assicurato deve fornire ad AXA Assicurazioni S.p.A. la procura a vendere del veicolo recuperato, autorizzandola a trattenerne il relativo ricavato. Se invece l'indennizzo è stato pagato parzialmente, i recuperi sono suddivisi fra le parti in proporzione del danno sopportato.

L'assicurato ha la possibilità di riacquistare quanto recuperato restituendo ad AXA Assicurazioni S.p.A. l'indennizzo ricevuto.

L'assicurato ha la possibilità di riacquistare quanto recuperato restituendo ad AXA Assicurazioni S.p.A. l'indennizzo ricevuto.

ART. 4 - GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 4.1 - Chi è assicurato

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dal conducente in conseguenza della circolazione del veicolo descritto in polizza.

La garanzia è valida se:

- il conducente è munito di patente idonea;
- l'uso del veicolo avviene con il consenso del contraente o di chi ha diritto di disporne;
- il veicolo è usato secondo le norme previste dal C.D.S. in relazione al settore e tipo di veicolo indicati in polizza.

L'assicurazione è operante anche per gli infortuni che l'assicurato subisce:

- a) durante la messa in moto del veicolo;
- b) nel tentativo di salvataggio del veicolo e/o dei suoi passeggeri;
- c) in caso di caduta in acqua del veicolo;
- d) nel salire e nel discendere dal posto o dalla cabina di guida dell'automezzo;
- e) a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
- f) a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.

Durante la guida sono compresi anche:

- g) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- h) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- i) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- j) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- k) l'asfissia non dipendente da malattia;
- l) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
- m) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto alle lettere h) e i) dell'Art. 4.5 – "Cosa non è assicurato".

Art. 4.2 - Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato.

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, AXA Assicurazioni S.p.A. liquida ai beneficiari o agli eredi la somma prevista per il caso di morte.

La liquidazione avviene non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta come previsto dagli Artt. 60 e 62 c.c. Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato risultasse in vita, AXA Assicurazioni S.p.A. ha diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato può far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Art. 4.3 - Invalidità permanente

L'invalidità permanente è l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l'invalidità si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

- a) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, AXA Assicurazioni S.p.A. corrisponde la somma assicurata.
- b) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori che seguono:

Perdita anatomica o funzionale di:

- un arto superiore _____	70%
- una mano o un avambraccio _____	60%
- un pollice _____	18%
- un indice _____	14%
- un medio _____	8%
- un anulare _____	8%
- un mignolo _____	12%
- falange ungueale del pollice _____	9%
- una falange di altro dito della mano _____	1/3 del dito

Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola _____ 25%

Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronò supinazione libera _____ 20%

Anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronò supinazione libera _____ 10%

Paralisi completa del nervo radiale _____ 35%

Paralisi completa del nervo ulnare _____ 20%

Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:

- al di sopra della metà della coscia _____	70%
- al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio _____	60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba _____	50%
- un piede _____	40%
- ambedue i piedi _____	100%
- un alluce _____	5%
- un altro dito del piede _____	1%
- la falange ungueale dell'alluce _____	2,5%

Anchilosi dell'anca in posizione favorevole _____ 35%

Anchilosi del ginocchio in estensione _____ 25%

Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica _____ 15%

Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno _____ 15%

Esiti di frattura scomposta di una costa _____ 1%

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:

- una vertebra cervicale _____	12%
- una vertebra dorsale _____	5%
- 12a dorsale _____	10%
- una vertebra lombare _____	10%

Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del sacro	3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio	25%
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di un orecchio	10%
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40%
Perdita della voce	30%
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
Perdita anatomica di un rene	20%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	10%

c) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si fa riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto b), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali sopra indicate in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti, o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente non è trasmissibile agli eredi.

Se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo è stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, AXA Assicurazioni S.p.A. paga agli eredi l'importo liquidato o offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. legittima. Nel caso invece l'indennizzo non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l'oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, AXA paga l'importo spettante a termini di polizza agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 4.4 - Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio

AXA Assicurazioni S.p.A., in caso di infortunio indennizzabile, rimborsa all'assicurato le spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del sinistro per le prestazioni di seguito indicate:

- a) visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio;

- b) trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
- c) rette di degenza;
- d) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento.
- e) cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all'intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero
- f) trasporto sanitario dell'assicurato, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato all'istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al suo domicilio, con il limite di € 2.000,⁰⁰ per sinistro, effettuato nei 90 giorni successivi al sinistro.

Il rimborso di quanto previsto al presente articolo viene effettuato fino all'80% delle spese sostenute; il rimanente 20% a carico dell'assicurato con il minimo di € 50,⁰⁰ per sinistro e per persona.

Lo scoperto non si applica in caso di sinistro che abbia comportato un ricovero, un intervento chirurgico o una gessatura.

Nel caso in cui l'assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese non riconosciute dal servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'assicurato per le prestazioni sopra descritte. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente.

Qualora l'assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Il massimale prescelto è il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.

Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio

In caso di infortunio indennizzabile che ha comportato ricovero e per il quale l'assicurato non ha richiesto alcun rimborso spese per rette di degenza (come sopra previsto al punto c), AXA Assicurazioni S.p.A. corrisponde una diaria per ogni giorno di ricovero, pari a € 50,⁰⁰ per un periodo massimo di 180 giorni. La diaria decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero. Qualora durante il ricovero sia stata applicata una gessatura, la diaria viene corrisposta anche per il periodo trascorso fuori dall'istituto di cura e sino al giorno di rimozione della gessatura, con il massimo di 30 giorni per evento.

Resta comunque fermo il periodo massimo di 180 giorni comprensivo del periodo di ricovero e di gessatura post-ricovero.

In caso l'assicurato riporti la frattura delle costole, del bacino e/o delle vertebre e/o dello sterno, radio graficamente accertata e non comportante gessatura, AXA Assicurazioni S.p.A. corrisponde la diaria per un periodo massimo di:

- 10 giorni per la frattura di costole o dello sterno;
- 30 giorni per la frattura del bacino e/o di vertebre.

In caso l'assicurato sia soggetto ad intervento di osteosintesi, AXA Assicurazioni S.p.A. corrisponde la diaria a partire dal giorno successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi e sino al giorno di rimozione del mezzo metallico applicato, per un periodo massimo di 30 giorni per sinistro. In caso di applicazione del collare di Schanz o assimilabili, per traumi distorsivi al rachide cervicale senza lesione mio-capsulo-legamentosa-scheletrica documentata da accertamenti strumentali, la diaria viene corrisposta per un periodo massimo di 10 giorni per sinistro. La diaria da gessatura viene corrisposta anche se non vi è stato ricovero.

Art. 4.5 - Cosa non è assicurato

Sono esclusi gli infortuni:

- a) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara;
- c) causati da ubriachezza dell'assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope, causati da atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- d) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- e) causati da guerra o insurrezioni;
- f) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
- g) gli infarti e le ernie;
- h) le rotture dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna);
- i) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.).

Art. 4.6 - Limiti di età

L'assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età. Per gli assicurati di età, al momento del sinistro, superiore a 80 anni, le somme assicurate a termini di polizza, sono modificate come segue:

- a) per il caso morte, la somma è ridotta dell'80%;
- b) per il caso di invalidità permanente, la somma è ridotta del 10% per ogni anno di età compiuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%.

Art. 4.7 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi e le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Art. 4.8 - Diritto di surrogazione

AXA Assicurazioni S.p.A. rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 4.9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente, l'assicurato, o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, come previsto dalla normativa vigente. L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art.1915 c.c.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. L'assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire ad AXA Assicurazioni S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari. In caso di operatività della garanzia "Diaria di ricovero per infortunio", la denuncia deve essere corredata da certificato medico. L'assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti da AXA Assicurazioni S.p.A., fornire ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa,

a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla "Privacy" – Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).

Art. 4.10 - Criteri di indennizzabilità

AXA Assicurazioni S.p.A. indennizza, per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. 4.3 – "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 4.11 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'Art. 1891.c.c.

Art. 4.12 - Controversie – Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, e sull'applicazione dei criteri di indennizzo, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le parti ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici.

Il collegio medico risiede nella località scelta consensualmente dalle parti; in caso di disaccordo il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico designato e per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al collegio medico di rinviare, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a periodo da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Art. 4.13 - Pagamento dell'indennizzo

AXA Assicurazioni S.p.A. provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.

Art. 4.14 - Cumulo di indennità

Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'assicurato muore, agli eredi non spetta alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

ART. 5 - GARANZIA DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE**Art. 5.1 - Cosa è assicurato**

L'assicurazione viene stipulata a garanzia dei danni e/o perdite materiali e diretti che le merci di proprietà del Contraente ed inerenti la sua attività produttiva e/o commerciale, ad eccezione di quelle escluse più avanti indicate, possano subire quando trasportate a bordo dell'autoveicolo indicato in polizza.

La presente garanzia non potrà quindi, in nessun modo, essere invocata quale assicurazione della responsabilità del vettore stradale.

AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano a cagione di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) ribaltamento dell'autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell'autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- c) collisione dell'autocarro vettore con altri veicoli, purché tale evento lasci tracce constatabili sull'autocarro stesso.

Art. 5.2 - Contributo e limite dell'indennizzo annuo

AXA Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione del Contraente assicurato un contributo annuo di Euro 2.000,⁰⁰, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità della garanzia, in caso di danni o perdite alle merci trasportate oggetto di assicurazione garantiti a termini di polizza.

Detto contributo costituisce il limite annuo massimo dell'indennizzo e della prestazione dovuta da AXA Assicurazioni S.p.A., intendendosi comprensivo – al lordo della franchigia di polizza, qualora applicabile – sia del danno o perdita subiti dalle merci che delle spese necessarie al contenimento del danno.

L'impegno di AXA Assicurazioni S.p.A. si intenderà pienamente e definitivamente assolto, anche anticipatamente rispetto al periodo di scadenza della polizza, ad avvenuta liquidazione del limite annuo massimo d'indennizzo.

Art. 5.3 - Condizioni essenziali

La validità della garanzia è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:

- che il Contraente abbia un proprio interesse assicurabile sulle merci oggetto di assicurazione e che i rischi del trasporto siano a suo carico;
- che il trasporto venga effettuato nel pieno rispetto delle leggi vigenti;
- che non siano state stipulate, anche da soggetti diversi, altre assicurazioni contro i danni alle merci trasportate dall'autoveicolo indicato in polizza.

Art. 5.4 - Cosa non è assicurato

Sono espressamente escluse dall'assicurazione le seguenti merci:

- a) carte valori, documenti, monete, francobolli, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi, oggetti d'arte o d'antiquariato;
- b) pelli grezze e/o semi-lavorate, pellicce, prodotti farmaceutici;
- c) materiale foto-ottico ed audiovisivo, apparecchi radio, TV, HI-FI, HI-TECH, telefonia, computer e relativi accessori;
- d) merci infiammabili, esplodenti o pericolose;
- e) merci deperibili da trasportarsi con autoveicoli muniti di impianto frigorifero;
- f) autoveicoli, animali vivi, masserizie, merci usate o già danneggiate.

Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:

- g) dolo o colpa grave del Contraente, di suoi rappresentanti o dipendenti;

- h) atti od omissioni commessi dal Contraente sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- i) furto, rapina o sottrazione delle merci, comunque perpetrati;
- j) appropriazione indebita, ammanco, smarrimento, mancata consegna;
- k) bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, contaminazione, caduta di colli sia all'esterno che all'interno dell'autoveicolo indicato in polizza;
- l) inidoneità dell'autoveicolo e/o rimorchio per il trasporto e la protezione delle merci;
- m) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;
- n) cattivo stivaggio sull'autoveicolo indicato in polizza, cattiva preparazione delle merci al trasporto, da chiunque effettuati;
- o) operazioni di carico e/o scarico, con qualsiasi mezzo effettuate;
- p) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- q) intolleranza alle variazioni di temperatura.

Sono altresì esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- r) ritardo o perdite di mercato, anche se conseguenti ad un rischio assicurato; m) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- s) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- t) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentavi a tale scopo;
- u) ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- v) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- w) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici; atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- x) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Art. 5.5 - Rimpiazzo ed esclusione del deprezzamento

In caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, AXA Assicurazioni S.p.A. risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta, anche se questa non sia stata valutata separatamente, ed indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Art. 5.6 - Validità territoriale – Sospensione della garanzia durante le traversate marittime

L'assicurazione ha validità per i trasporti che l'autoveicolo indicato in polizza effettua entro i limiti territoriali dei seguenti Paesi: Repubblica Italiana, U.E., Stato di Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Norvegia.

Resta convenuto tra le Parti che la garanzia si intende sospesa quando l'autoveicolo indicato in polizza trovasi a bordo di navi traghetto o Ro-Ro.

Art. 5.7 - Periodo di validità della garanzia

Il periodo di validità della presente garanzia ha inizio e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza ed è valida per tutti i sinistri verificatisi durante detto periodo.

Art. 5.8 - Durata dell'assicurazione

Ogni assicurazione ha inizio dal momento in cui l'autoveicolo indicato in polizza, con a bordo le merci assicurate, lascia il luogo di partenza; l'assicurazione continua durante l'ordinario corso del viaggio specificato nel documento di trasporto, comprese – per un periodo massimo di 24 ore ciascuna – le eventuali soste intermedie riferentisi alla normale esecuzione del viaggio, e termina con la riconsegna delle merci al destinatario o a chi per esso e comunque non oltre la mezzanotte del secondo giorno dall'arrivo delle merci stesse nella località finale di destino.

Durante le eventuali soste intermedie la garanzia contro i rischi di incendio, esplosione e scoppio è prestata a condizione essenziale che il veicolo indicato in polizza, con a bordo le merci assicurate, sia parcheggiato in aree o locali adeguatamente protetti e sorvegliati.

Art. 5.9 - Plurima assicurazione

In deroga a quanto previsto dall'Art. 1910 del Codice Civile resta convenuto tra le Parti che qualora dovesse risultare l'esistenza di altra/e assicurazione – ancorché contratte separatamente, anche da altri soggetti rispetto al Contraente assicurato, presso la medesima Società così come presso altri assicuratori – a copertura dei danni e/o perdite subite dalle merci trasportate a bordo dell'autoveicolo indicato in polizza, la presente garanzia si intenderà priva di operatività e validità, pur in presenza di premio già versato, le parti attribuendo a tali altre assicurazioni validità esclusiva.

Art. 5.10 - Valore massimo assicurabile

Le Parti convengono che il valore massimo assicurabile è, nei limiti dell'interesse del Contraente assicurato, quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e che detto valore è costituito dal prezzo d'acquisto delle merci (ovvero dal costo di produzione, qualora le merci siano prodotte dal Contraente) maggiorato delle spese di trasporto sostenute.

Art. 5.11 - Constatazione e determinazione del danno.

La constatazione del danno dovrà stabilire la natura, la causa e l'entità dello stesso. L'entità del danno è costituita dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui si trova a seguito del sinistro; quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso di AXA Assicurazioni S.p.A., è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Art. 5.12 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente assicurato, in caso di sinistro, si obbliga a:

- comunicare ad AXA Assicurazioni S.p.A., appena vengono a sua conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento;
- produrre la documentazione fotografica delle merci danneggiate in seguito al sinistro;
- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; AXA Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce.
- compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale terzo responsabile;
- compiere, a richiesta di AXA Assicurazioni S.p.A. che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto di AXA Assicurazioni S.p.A.;
- fornire ad AXA Assicurazioni S.p.A. ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 5.13 - Richiesta dell'indennizzo

Il Contraente assicurato deve provare l'entità del danno, che questo rientri nella copertura assicurativa, e la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo.

A tal fine il Contraente assicurato deve:

- consegnare i documenti del trasporto, la documentazione fotografica ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del sinistro;
- consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con altro soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa (qualora il caso ricorra);
- esibire la fattura e gli altri documenti originali necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci nonché comprovanti la legittimazione all'indennizzo.

Art. 5.14 - Franchigia

La franchigia di polizza viene stabilita in € 100,⁰⁰ nella forma "pagamento integrale eccedendo", volendo con questo le Parti intendere:

- che la liquidazione del contributo verrà effettuata previa deduzione della franchigia di polizza, e ciò sino a concorrenza del limite annuo massimo d'indennizzo di Euro 2.000,⁰⁰, qualora la perdita o il danno alle merci trasportate, maggiorati delle spese di contenimento del danno, risultino inferiori al limite annuo massimo d'indennizzo messo a disposizione da AXA Assicurazioni S.p.A.,

ovvero

- che la liquidazione del contributo verrà effettuata senza deduzione di alcuna franchigia qualora il danno o la perdita, maggiorati delle spese di contenimento del danno, risultino superiori al limite annuo massimo d'indennizzo messo a disposizione da AXA Assicurazioni S.p.A..

Art. 5.15 - Liquidazione dei danni – Pagamento dell'indennizzo

La liquidazione dei danni, dedotta l'eventuale franchigia qualora applicabile, verrà effettuata in conformità a quanto stabilito in base a quanto precede. Il pagamento dell'indennizzo avverrà, contro rilascio di quietanza, entro i 30 giorni successivi a quello in cui il Contraente assicurato avrà ottemperato agli obblighi in caso di sinistro.

Art. 5.16 - Esagerazione dolosa del danno

AXA Assicurazioni S.p.A. non è tenuta al pagamento dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, adozione ed utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, alterazione dolosa delle tracce del sinistro.

ART. 6 - GARANZIA TUTELA LEGALE

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a:

INTERPARTNER ASSISTANCE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

(di seguito denominata AXA Assistance)

Ufficio Tutela Legale Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 ROMA

Tel. +39 06 42.115.629 – Fax +39 06 48.70.326

di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'assicurato può rivolgersi in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00). Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 6.1 - Cosa è assicurato

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA Assicurazioni S.p.A., alle condizioni di seguito indicate e nel limite di € 10.000,⁰⁰/€ 20.000,⁰⁰/€ 100.000,⁰⁰ per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 6.3 – “Casi assicurati”.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,⁰⁰ Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato dalla Società;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,⁰⁰;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

Art. 6.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato deve:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 6.3 - Casi assicurati

Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

- l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
- la difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- l'anticipo della cauzione penale in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
- le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati;
- l'opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente. Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contraente; qualora il contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del contraente stesso.

Art. 6.4 - Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione

Le garanzie di cui al precedente Art. 6.3 – “Casi assicurati”, valgono altresì in favore del contraente – come persona fisica – del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. 6.5 - Cosa non è assicurato

Le garanzie non sono valide:

- in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che

l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;

- f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
- h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
- i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive.

Art. 6.6 - Validità territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.

Art. 6.7 - Decorrenza della garanzia – Insorgenza del sinistro

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. 6.8 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale

L'assicurato deve immediatamente denunciare all'agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza e fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l'assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell'Art. 6.3 - "Casi assicurati" (mancata accettazione dell'offerta).

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo se possibile ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA Assicurazioni S.p.A. e/o con AXA Assistance.

Art. 6.9 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 6.10 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 6.8 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come AXA Assicurazioni S.p.A, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto d'interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'assicurato e AXA Assicurazioni S.p.A e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 6.11 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ART 7 - GARANZIA ASSISTENZA

La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

(di seguito denominata AXA Assistance)

Via Carlo Pesenti 121-123 – 00156 ROMA

Numero Verde 800.27.13.43 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39.06.42.11.55.71 (per chiamate dall'estero)

Fax +39.06.47.40.742

Le prestazioni garantite da AXA assicurazioni S.p.A. sono gestite operativamente da parte di AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 7.1 - Condizioni comuni

La garanzia opera sulla base delle seguenti condizioni, valide per le due tipologie di copertura: "Assistenza VAN Base" e "Assistenza VAN Plus".

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle condizioni comuni, o diversamente specificato nelle singole sezioni di prodotto, prevalgono, in quanto applicabili, le condizioni e le norme indicate nelle singole sezioni di prodotto.

Art. 7.2 - Validità e operatività delle prestazioni

Entro i limiti ed alle condizioni del contratto, le prestazioni operano in caso di guasto, incidente, incendio, furto, atto vandalico e sono valide per il veicolo assicurato:

- sempre mediante il contatto telefonico con la centrale operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno;
- in caso di chiamata tramite "pulsante di emergenza" installato sul veicolo, o sulla APP dedicata scaricata sullo smartphone;
- in caso di "crash" segnalato dalla strumentazione installata sul veicolo;
- con il limite di 3 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione;
- con le tempistiche necessarie ad organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall'assicurato soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative.

Per le prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'assicurato viene richiamato entro le successive 48 ore.

Nel caso in cui l'assicurato si trovi all'estero, alla tempistica prevista devono essere aggiunti eventuali giorni festivi e deve anche essere considerato l'adeguamento al fuso orario locale.

Art. 7.3 - Validità territoriale

Le prestazioni operano per eventi accaduti in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea, Islanda, del Liechtenstein, Norvegia, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Svizzera.

Le prestazioni operano anche per eventi accaduti negli altri stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali indicate non siano barrate. In caso di furto totale seguito da ritrovamento le prestazioni operano a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei paesi nei quali è valida la garanzia.

Art. 7.4 - Limiti di esposizione

I massimali indicati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge. (Tali limiti variano per il prodotto "Assistenza VAN Plus" per i quali si rimanda alle condizioni specifiche di prodotto).

Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono quelle che l'assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico. Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l'assicurato consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell'assicurato, organizzato dalla centrale operativa, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all'assicurato, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versare le relative somme ad AXA Assistance. Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).

Per la sola formula Assistenza VAN Plus

Il massimale è pari a € 1.500,⁰⁰ per sinistro per un massimo di 3 sinistri per anno. Il massimale indicato è al lordo di imposta o altro onere stabilito per legge. Il massimale unico non si applica alle prestazioni di soccorso stradale in caso di urgenza, rimpatrio della salma e rimpatrio del veicolo per le quali il massimale è illimitato sia per sinistro sia per numero di sinistri per anno. In tutti gli altri casi, per le prestazioni che eccedono il massimale, il costo è a carico dell'assicurato. Tale eventuale eccedenza viene comunicata dalla centrale operativa al momento del sinistro con l'indicazione del relativo importo. L'importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all'effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della centrale operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura. In caso di erogazione della prestazione "Furgone in sostituzione", la Centrale Operativa sosterrà il costo del noleggio fino alla concorrenza stimata massima di € 800,⁰⁰ e si riserva di richiedere all'assicurato il rimborso della quota eventualmente eccedente tale sotto-massimale, una volta ricevuta la fattura definitiva dalla società di autonoleggio.

Art. 7.5 - Obblighi dell'assicurato in caso di richiesta di assistenza

L'assicurato deve contattare personalmente la centrale operativa, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato (si vedano le Esclusioni Generali, Art.7.7 lettera p.), fornendo i propri dati anagrafici, il numero di polizza ed il tipo di intervento richiesto.

Art. 7.6 - Oggetto dell'assicurazione

La centrale operativa, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del veicolo e per il quale abbia essa stessa organizzato il soccorso stradale, organizza ed eroga 24 ore su 24, tutte le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi tranne quanto espressamente previsto nelle esclusioni e limitazioni indicate negli artt. 7.7, 7.8 e 7.9.

La centrale operativa, prima dell'erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l'effettivo accadimento dell'evento fortuito ed impreveduto che ha dato origine al sinistro.

La centrale operativa stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.

Art.7.7 - Esclusioni generali

Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:

- a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle

ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);

- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, veicolo assicurato);
- g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
- h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
- i) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione;
- j) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
- k) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- l) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
- m) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario)
- n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente;
- o) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);

La centrale operativa non rimborsa:

- p) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, a meno che non si tratti di i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della centrale operativa. In caso di mezzi di soccorso attivati dalle forze dell'ordine e fatturati al cliente, viene riconosciuto il rimborso fino alla concorrenza del massimale; in ogni caso l'assicurato dovrà fornire oltre alla fattura/ricevuta di pagamento anche il verbale delle forze dell'ordine intervenute.
- q) le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la centrale operativa, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

Si specifica che:

- a) La centrale operativa non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati.
- b) Le prestazioni dell'Assistenza Plus sono garantite fino alla rimessa in funzione del veicolo coperto da assicurazione; le richieste dell'assicurato legate al recupero del veicolo riparato devono pervenire entro le 48 ore successive alla data di rimessa in funzione del veicolo.
- c) In caso di Assistenza, sono esclusi i veicoli:
 - con massa complessiva a pieno carico superiore a 70 q.li;
 - con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;
 - non assicurati per la copertura RCA obbligatoria;
 - adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi;
- d) Le prestazioni di Assistenza non sono operanti:
 - se il veicolo si trova in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;

- per immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- e) Assistenza VAN Plus: in caso di furgone sostitutivo si procede al noleggio di mezzi di portata utile massima di 14 q.li e per periodi non superiori a 30 giorni, ad eccezione dei casi in cui la centrale operativa reputi opportuno una soluzione di noleggio differente. Il noleggio non è garantito qualora l'assicurato non sia in grado di fornire il deposito cauzionale con carta di credito richiesto dall'agenzia di noleggio. Sono escluse le spese di carburante, il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna) salvo nel caso in cui venga fornito il veicolo a noleggio per rientro dall'estero, le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade,traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla centrale operativa.
- f) In caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione; la centrale operativa sceglie la categoria alberghiera garantendo un minimo pari a 3 stelle;
- g) Gli anticipi di spese/cauzione penale (arresto per fatti legati alla circolazione del veicolo) sono erogati esclusivamente all'estero entro € 5.000,⁰⁰ per sinistro e per polizza e la garanzia è operante nel momento in cui, in Italia, la centrale operativa ha ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'assicurato deve restituire la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa;
- h) In caso di decesso dell'assicurato all'estero sono escluse le spese relative a: cerimonia funebre ed inumazione, eventuale recupero della salma e soggiorno del familiare;
- i) Nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente.

Art. 7.8 - Disposizioni e limitazioni

La centrale operativa si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di sinistro o di sospendere in ogni istante l'esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.

La centrale operativa non prende in carico gli eventi conseguenti a:

- mancato contatto con la centrale operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

Inoltre, si specifica che:

- a) la centrale operativa non è ritenuta responsabile di:
- ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'assicurato o da chi per esso.
- b) la centrale operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- c) la centrale operativa opera al meglio nell'interesse dell'assicurato e in una logica di ottimizzazione dei costi; in caso di mancanza di accordo con l'assicurato si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.
- d) La prestazione non è operante:
- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della centrale operativa;
 - quando un altro trasportato è in grado di guidare il veicolo;

- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l'assicurato.

Art. 7.9 - Richiesta di prestazioni di assistenza

Prescrizione

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente a:

AXA ASSISTANCE
Via Carlo Pesenti 121-123 – 00156 ROMA
Numero Verde 800.27.13.43 (per chiamate dall'Italia)
Tel. +39.06.42.11.55.71 (per chiamate dall'estero)
Fax +39.06.47.40.742

Prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di polizza;
- cognome e nome dell'assicurato, indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- targa, marca e modello del veicolo assicurato;
- le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo, l'assicurato deve fornire l'indirizzo e il recapito telefonico dell'officina in cui è ricoverato il veicolo. In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l'assicurato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di AXA Assicurazioni S.p.A..

Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Onere della prova

È a carico di chi richiede l'indennità di provare che esistono tutti gli elementi che costituiscono il suo diritto a termini di polizza.

Comunicazioni – Variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente, l'assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all'Art. 7.9 a) "Richiesta di prestazioni di assistenza – Prescrizione".

Condizioni specifiche per le singole sezioni

Art. 7.10 Garanzia Assistenza VAN Base – prestazioni

a) Informazioni

Mediante la centrale operativa, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:

- concessionari delle case automobilistiche;
- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di furgoni;
- rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
- caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
- ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida;
- documenti necessari e tempi e costi dell'operazione;
- traffico sulle strade statali ed autostradali;
- situazione meteorologica in Italia.

b) Soccorso stradale

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di guasto, come da Glossario, (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto), incidente, incendio, atto vandalico, che comportano l'immobilizzo del veicolo coperto dall'assicurazione. Le prestazioni sono fornite, su valutazione della centrale operativa di AXA Assistance, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o in condizione di pericolosità per l'assicurato o per la circolazione stradale.

Su richiesta dell'assicurato AXA Assistance organizza e tiene a carico i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage:** se il veicolo può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell'assicurato.
- **Traino:** se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o, in accordo con l'assicurato, presso l'officina generica più vicina.

Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell'officina più vicina. In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l'assicurato, potrà richiedere una diversa destinazione entro un percorso massimo di 60 km (A/R) dal luogo di fermo; in quest'ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall'auto soccorritore.

Nel caso in cui la destinazione scelta sia diversa da un'officina meccanica, l'assicurato rinuncerà all'eventuale "secondo traino" presso un'officina, per effettuare le riparazioni del caso.

ATTENZIONE: In caso di trasporto verso destinazione diversa da officina meccanica o deposito del soccorritore, è necessario per legge che l'assicurato sottoscriva uno **scarico di Responsabilità** nei confronti del soccorritore

- **Recupero difficoltoso:** se il veicolo è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance si invia sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo sulla rete stradale. L'intervento è effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, nel limite del massimale di 500,00 per evento; Si specifica che:
 - la prestazione "Soccorso Stradale" opera a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, durante la circolazione sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti;
 - nel massimale di € 500,00 per il recupero difficoltoso, sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell'auto soccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'auto soccorritore, causa la chiusura temporanea del punto di assistenza; sono incluse anche le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'auto soccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. È esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di AXA Assicurazioni S.p.A. per la custodia del veicolo;
 - in caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l'operatore della centrale operativa fornisce informazioni specifiche all'assicurato.

c) Trasferimento del carico trasportato (garanzia non valida per gli autocaravan)

Qualora, a seguito di traino del veicolo, si renda necessario il trasferimento del carico trasportato, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto del veicolo fino ad un deposito indicato dal conducente dove sia possibile scaricare la merce trasportata, sempreché questo si trovi entro un raggio di 50 km (ovvero massimo 100Km A/R) dal luogo di fermo. Una volta depositata la merce, l'Assicurato potrà chiamare nuovamente la Centrale Operativa per richiedere il trasporto del veicolo scaricato fino al più vicino punto di assistenza così come previsto dalla prestazione "Soccorso stradale". la Centrale Operativa terrà a proprio carico i costi sostenuti per i trasporti effettuati fino alla concorrenza del massimale complessivo di euro 500,⁰⁰ per evento.

La Società declina qualsiasi responsabilità in merito a tempi di consegna e integrità della merce, ancorché si tratti di merce deperibile/refrigerata.

d) Taxi sul luogo di fermo

La centrale operativa può organizzare, per l'assicurato che abbia richiesto il "Soccorso stradale", un servizio di accompagnamento con taxi o veicolo a noleggio con conducente o, se non reperibili, con un mezzo messo a disposizione da AXA Assistance di autosoccorso, per permettere all'assicurato di raggiungere la destinazione finale o raggiungere altra destinazione.

A titolo esemplificativo il servizio di accompagnamento può essere richiesto per andare:

- dal luogo di fermo all'officina o deposito dell'autosoccorritore;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore all'albergo presso il quale è stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del veicolo, così come previsto dalla prestazione "spese di soggiorno";
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di autonoleggio o all'aeroporto qualora l'Assicurato rientri al domicilio o prosegua il viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione "Rientro al domicilio/proseguimento del viaggio";
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione di autonoleggio qualora l'assicurato usufruisca della prestazione "furgone in sostituzione".
- AXA Assistance tiene a proprio carico i costi relativi entro il limite di € 50,⁰⁰ (iva inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Qualora non sia possibile organizzare il servizio direttamente, AXA Assistance rimborsa i costi sostenuti dall'assicurato per le spese relative al trasporto organizzato in proprio, ma preventivamente autorizzato dalla centrale operativa, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.

e) Spese di soggiorno

(garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)

In caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico che comportano un immobilizzo del veicolo, ovvero se il veicolo non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino al termine delle riparazioni, con un massimale di € 600,⁰⁰ complessive e € 75,⁰⁰ per notte e per persona.

In caso di furto totale AXA Assistance tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino ad un massimo di 3 giorni, con un massimale di € 600,⁰⁰ complessive e € 75,⁰⁰ per notte e per persona.

Si specifica che:

- in caso di furto totale si richiede all'assicurato di presentare alla centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;
- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;

- le spese di pernottamento prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo.

f) Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)

In caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico che comportino un immobilizzo del veicolo, o che non può essere utilizzato, o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance organizza il rientro dell'assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all'assicurato ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione fino ad un massimo complessivo di € 600,⁰⁰ per evento. Il rientro o la prosecuzione del viaggio non può essere richiesta se si è già proceduto con la richiesta di un soggiorno.

Il rientro o il proseguimento del viaggio viene effettuato con aereo classe turistica, in treno prima classe o fornendo all'assicurato, in Italia un veicolo a noleggio di pari categoria per un periodo non superiore a 48 ore.

La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate.

Si specifica che:

- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
- in caso di furto totale o parziale subito, si richiede all'assicurato di presentare alla centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;
- nel caso in cui il rientro o il proseguimento del viaggio venga effettuato con aereo classe turistica o in treno prima classe, le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'assicurato e degli eventuali passeggeri;
- l'eventuale furgone sostitutivo è messo a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "Furgone in sostituzione".

Sono escluse dalla prestazione le spese inerenti le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, le spese di carburante, i pedaggi in genere (autostrade, traghetto, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla centrale operativa.

g) Rimpatrio del veicolo dall'estero

Se, in caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico avvenuto all'estero, il veicolo subisce danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in officina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 5 giorni, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il veicolo, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina preventivamente segnalata.

Quanto precede vale anche in caso di furto quando il veicolo viene recuperato dopo il rientro dell'assicurato in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato. Sono esclusi i veicoli il cui valore commerciale, dopo il sinistro, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia. AXA Assistance non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, altri danneggiamenti da parte di terzi durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono.

Sono a carico di AXA Assistance le spese di trasporto e di custodia del veicolo (dal momento dell'avvenuta comunicazione alla centrale operativa) fino ad un massimo complessivo di 1.500,⁰⁰ per evento.

h) Furgone in sostituzione (garanzia valida solo in Italia)

Se il veicolo assicurato richiede un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 3 giorni a seguito di guasto, incidente, incendio, atto vandalico AXA Assistance mette a disposizione dell'assicurato un mezzo sostitutivo di portata utile massima di 14 q.li, per un periodo massimo di 5 giorni a chilometraggio illimitato.

Qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo) AXA Assistance mette a disposizione dell'assicurato un mezzo sostitutivo di portata utile massima di 14 q.li, per un periodo iniziale di massimo 3 giorni (a chilometraggio illimitato) in attesa di conoscere l'effettivo tempo di riparazione ed eventualmente prolunga il noleggio fino ad un massimo totale di 5 giorni.

In caso di furto totale del veicolo, la centrale operativa mette a disposizione dell'assicurato un mezzo sostitutivo di portata utile massima di 14 q.li alle condizioni e con le modalità specificate in precedenza per un periodo massimo di 10 giorni da utilizzare entro i 15 giorni successivi al sinistro. L'assicurato deve presentare alla centrale operativa copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo. La prestazione è a carico di AXA Assistance esclusi i costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe. La prestazione può essere fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate.

Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria. AXA Assistance, su specifica richiesta invia un taxi per recarsi presso la società di noleggio. Il servizio prevede la stessa modalità per la restituzione del veicolo noleggiato.

Si specifica che:

- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la centrale operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
- l'assicurato, su richiesta di AXA Assistance, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risulti il tempo di immobilizzo necessario ad eseguire le riparazioni del veicolo.

Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto

Nel caso la riparazione del veicolo necessiti più di 3 giorni o nell'eventualità di un ritrovamento del veicolo dopo un furto, la centrale operativa supporta l'assicurato per il recupero del veicolo, riparato o ritrovato, mettendo a disposizione dello stesso soluzioni alternative, le più idonee per il recupero:

- un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi ad oltre 100 Km dal domicilio abituale dell'assicurato;
- un soccorso stradale, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi entro 100 Km dal domicilio abituale dell'assicurato;
- per il recupero del mezzo dopo la riparazione/ritrovamento, sono a carico di AXA Assistance le spese fino ad un massimo di € 1.500,00.
- un taxi, nel caso in cui il veicolo riparato o ritrovato si trovi nel comune presso il quale l'assicurato ha il proprio domicilio abituale; AXA Assistance autorizza e tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 50,00.

i) Rimpatrio salma (prestazione valida all'estero)

In caso di decesso dell'assicurato all'estero dovuto ad incidente stradale, la centrale operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.

Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.

Nel massimale sopra indicato sono comprese le spese per l'acquisto della bara.

Sono a carico di AXA Assistance i costi entro € 5.000,⁰⁰ per assicurato.

Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l'assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, AXA Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.

Sono escluse dalla prestazione le spese relative a:

- la cerimonia funebre e l'inumazione;
- l'eventuale recupero della salma;
- il soggiorno del familiare.

j) Consulto medico telefonico

La centrale operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno, è a disposizione dell'assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della centrale operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, può fornire:

- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
- reperimento dei mezzi di soccorso;
- reperimento di medici generici e specialisti;
- localizzazione di centri di cura generica e specialistica pubblici e privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

La centrale operativa non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma mette rapidamente l'assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

k) Trasferimento/Rimpatrio sanitario (prestazione valida all'estero)

Qualora il servizio medico della centrale operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell'assicurato, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la centrale operativa organizza:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- l'assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario ha un limite di € 5.000,⁰⁰ per sinistro, con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della centrale operativa:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, se necessario vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto. Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della centrale operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludono all'assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;

- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

AXA Assistance può richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'assicurato.

I) Pronto intervento cristalli

In caso di incidente, guasto, incendio che abbia causato la rottura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del Veicolo indicato in polizza la Centrale Operativa invia sul posto un riparatore specializzato dotato dell'attrezzatura adatta ad eseguire la sostituzione; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il Veicolo stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del Sinistro, in grado di effettuare la sostituzione. AXA Assistance tiene a proprio carico le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera del riparatore, nonché quelle relative all'eventuale trasporto del Veicolo stesso al centro di riparazione. Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.

Art. 7.11 - Garanzia Assistenza VAN PLUS – Condizioni specifiche

a) Limiti di esposizione

Per il prodotto Assistenza VAN Plus il massimale è aggregato per sinistro e per polizza ed è pari a € 1.500,00 per un massimo di 3 sinistri per anno. Il massimale indicato è al lordo di imposte o altri oneri stabiliti per legge.

Il massimale unico non si applica alle prestazioni di soccorso stradale in caso di urgenza, rimpatrio della salma e rimpatrio del veicolo per le quali il massimale è illimitato sia per sinistro sia per numero di sinistri per anno. In tutti gli altri casi, per le prestazioni che eccedono il massimale, il costo è a carico dell'assicurato. Tale eventuale eccedenza è comunicata dalla centrale operativa al momento del sinistro con l'indicazione del relativo importo.

L'importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all'effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della centrale operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.

In caso di erogazione della prestazione "Furgone in sostituzione", la Centrale Operativa sosterrà il costo del noleggio fino alla concorrenza stimata massima di € 800,00 e si riserva di richiedere all'assicurato il rimborso della quota eventualmente eccedente tale sottomassimale, una volta ricevuta la fattura definitiva dalla società di autonoleggio. Nei limiti del massimale previsto, le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono i costi che l'assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, come quelli relative ai biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico. Nell'ambito della gestione del sinistro di assistenza, lo spostamento di prenotazioni già effettuate dall'assicurato o l'acquisto di nuova biglietteria in date diverse rispetto a quanto già acquistato, l'assicurato su richiesta di AXA Assistance, deve rendersi disponibile a consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con appropriata delega ad AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In assenza dei titoli di trasporto, l'assicurato entro 3 mesi dal rientro, deve intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati e versare le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).

b) Soccorso stradale

Le prestazioni riportate in questo paragrafo non rientrano nel massimale di € 1.500,⁰⁰. Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di incidente da circolazione, incendio, guasto (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto), atto vandalico, che comportino l'immobilizzo del veicolo coperto dall'assicurazione. Le prestazioni sono fornite, su valutazione della centrale operativa di AXA Assistance, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'assicurato o per la circolazione stradale.

Su richiesta dell'assicurato AXA Assistance organizza i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage** (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo): se il veicolo in caso di guasto può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell'assicurato.
- **Traino**: in caso di sinistro la centrale operativa organizza il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, oppure, in accordo con il cliente, presso un'officina generica in grado di riparare il veicolo purché questa ultima non si trovi ad una distanza chilometrica maggiore rispetto al punto di assistenza autorizzato. Il soccorso stradale è fornito, su valutazione della centrale operativa di AXA Assistance, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'assicurato o per la circolazione stradale.

Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell'officina più vicina.

In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l'assicurato, potrà richiedere una diversa destinazione entro un percorso massimo di 80 km (A/R) dal luogo di fermo; in quest'ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall'auto soccorritore.

Qualora l'assicurato indichi come destinazione un'officina in grado di riparare il veicolo più lontana del punto autorizzato della casa costruttrice, o un'altra destinazione, o nel caso in cui decida successivamente di spostare il veicolo presso un'altra officina, la centrale operativa attiva la prestazione di "trasporto veicolo" che rientra tra le prestazioni Assistenza VAN Plus a massimale unico di € 1.500,⁰⁰

c) Prestazioni Assistenza VAN Plus con massimale unico

A seguito dell'erogazione di una prestazione di soccorso stradale oppure nel caso in cui il veicolo assicurato sia stato oggetto di furto totale, qualora l'assicurato, impossibilitato all'utilizzo del veicolo, necessiti di assistenza ha diritto alle prestazioni tecniche e mediche di seguito riportate nei limiti del massimale di € 1.500,⁰⁰:

- informazioni;
- furgone sostitutivo;
- recupero difficoltoso;
- rientro al domicilio;
- prosecuzione del viaggio;
- taxi per consegna o recupero furgone in sostituzione;
- autista sostitutivo;
- ricerca, prenotazione e spese di albergo;
- trasporto veicolo in Italia;
- invio pezzi di ricambio;

- anticipo spese riparazione veicolo;
- abbandono legale;
- anticipo cauzione civile e penale;
- assistenza legale;
- dissequestro del veicolo;
- rientro/assistenza figli minori;
- consulto medico;
- invio medico generico;
- servizio di accompagnamento o taxi.

d) Prestazioni mediche

A seguito dell'erogazione di una prestazione di soccorso stradale, la centrale operativa garantisce, qualora necessarie, le seguenti prestazioni mediche:

1. Consulto medico in viaggio

In caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa, il servizio medico della centrale operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, fornisce:

- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
 - reperimento dei mezzi di soccorso;
 - reperimento di medici generici e specialisti;
 - localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
 - modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
 - esistenza e reperibilità di farmaci.

La centrale operativa non fornisce diagnosi o prescrizioni e mette rapidamente l'assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

2. Invio medico generico

Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della centrale operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'assicurato, la centrale operativa invia un medico generico convenzionato sul posto.

Qualora non sia immediatamente disponibile l'invio del medico, la centrale operativa organizza il trasferimento in ambulanza dell'assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino.

In caso di emergenza la centrale operativa non può in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso (servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

e) Rimpatrio Salma

In caso di decesso dell'assicurato dovuto ad incidente stradale, la centrale operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese/città di origine.

Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali/locali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.

Tale prestazione è garantita in forma illimitata e il relativo costo non rientra nel massimale di € 1.500,00.

f) Rimpatrio Veicolo

Nel caso in cui il veicolo subisca danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il veicolo, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina preventivamente segnalata.

Tale prestazione è garantita in forma illimitata e il costo non rientra nel massimale di € 1.500,00.

A. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**Cenni sulla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale (D.P. R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A.)**

Le informazioni relative all'assicurazione R.C.A. che forniamo non costituiscono contenuto contrattuale (a riguardo si veda quanto previsto dall'Art. 2.8 Come denunciare il sinistro). Riteniamo comunque utile fornire sin d'ora brevi informazioni sulle attività relative al risarcimento dei danni da circolazione.

La liquidazione dei sinistri può avvenire sulla base della disciplina del "risarcimento diretto" per i danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi:

- A. la collisione è avvenuta in Italia, S. Marino o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C.A. con imprese italiane;
- B. i veicoli sono targati (escluse macchine agricole, ciclomotori ed altri mezzi non dotati del normale sistema di targatura previsto dal D.P. R. n. 153/2006) e non immatricolati all'estero;
- C. il "modulo blu" di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti.

In caso di sinistro rientrante nella disciplina del "risarcimento diretto" il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione. L'agente e la struttura liquidativa di AXA Assicurazioni sono a disposizione del cliente e del danneggiato per fornire l'assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.

Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) nomi degli assicurati; b) targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre: a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato; b) l'entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Nel caso in cui la somma sia offerta dall'impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell'avvocato e/o le spese di eventuali periti incaricati dall'assicurato);

- sulla base della procedura di "risarcimento del terzo trasportato" per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall'Art. 141 del C.D.A., salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di Legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dal punto seguente).

- sulla base della “procedura di risarcimento prevista dall’Art. 148” del C.D.A., per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il “modulo blu” compilato in ogni sua parte ed indicando:
 - per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
 - per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l’età, l’attività, il reddito del danneggiato, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi dell’Art. 142, comma 2 del C.D.A.), l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

Termini di legge per il risarcimento (Art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, Art. 148 del C.D.A.)

La compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.

I termini sono di 30 giorni in caso di soli danni a cose e in presenza di “modulo blu” firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in caso di soli danni a cose in presenza di “modulo blu” firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.

Prescrizione

Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell’incidente (Art. 2947 Codice Civile). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.

Facoltà di rimborsare l’importo liquidato da AXA Assicurazioni per uno o più sinistri per evitare la maggiorazione di premio dovuta all’applicazione della “Bonus-Malus”

Il contraente o l’assicurato può rimborsare ad AXA Assicurazioni, al momento del rinnovo del contratto, l’importo di uno o più sinistri liquidati da AXA Assicurazioni nell’anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente. In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” l’assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il suo agente AXA) alla:

CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

l’effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima.

B. SCALA COMUNE DI CORRISPONDENZA

L' articolo 4 comma 1 del Provvedimento 72 IVASS del 16 aprile 2018 prevede che, per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, l'impresa indichi la classe di merito CU, acquisita in virtù dei criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito riportata, determinata sulla base della sinistralità registrata nel periodo di osservazione.

Tabella delle regole evolutive "Bonus-Malus" scala comune di corrispondenza

Classe di merito CU	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 - sinistri	1 - sinistro	2 - sinistri	3 - sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;

¹ La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come “categorie particolari di dati”) sono quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici

- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

⁵ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM

⁶ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofinanze, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviare comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicare le novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

⁷ Cfr. nota 2

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità

Modalità d'uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società

⁸ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it

INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio di "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge⁹.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- a) società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile esterno del trattamento;
- b) società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto di ottenere la conferma accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

⁹ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.

**INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI**

In conformità alla vigente normativa assicurativa, incluse le previsioni del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e del Regolamento IVASS n° 8/2015, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

In tal caso potranno esserle addebitati gli oneri connessi alla stampa e all'eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.



axa.it

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 1 gennaio 2019.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA

n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)